



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/04/115

20-XI-2020
Roma, data protocollo

OGGETTO: Schema di regolamento recante “*Disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l’accesso ai ruoli e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla banda musicale*”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di regolamento in oggetto indicato, unitamente alla copia della relativa relazione tecnico-illustrativa.

Attesa la particolare complessità del provvedimento, finalizzato a disciplinare, a regime, le attività concorsuali e corsuali del personale della Polizia di Stato, alla luce delle numerose novità introdotte dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, codeste OO.SS. vorranno far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 21 dicembre p.v..

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI NELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACCESSO AI RUOLI E ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI E PER LA PROMOZIONE A VICE QUESTORE AGGIUNTO E DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE, DEI CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E DI AGGIORNAMENTO PER I FUNZIONARI, NONCHE' DEI REQUISITI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE".

IL MINISTRO DELL'INTERNO

- VISTO** il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- VISTO** il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" e, in particolare:
- gli articoli 6, comma 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono



Ministero dell'Interno

stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato;

- gli articoli 6-*bis*, commi 2 e 7, 24-*quater*, comma 6, e 27, comma 7, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato, nonché le modalità di formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*" e, in particolare:

- gli articoli 5, comma 8, 20-*quater*, comma 6, 25-*bis*, comma 9, 25-*ter*, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto degli esami, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici;
- gli articoli 5, comma 8, 20-*quater*, comma 6, 25-*bis*, comma 9, e 25-*ter*, comma 5, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "*Nuovo ordinamento della Banda musicale della Polizia di Stato*" e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, rispettivamente, per la nomina a maestro



Ministero dell'Interno

- direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"* e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
- VISTA** la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante *"Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"* e, in particolare, gli articoli 24 e 26;
- VISTA** la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante l'*"Ordinamento della professione di psicologo"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante *"Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria"*, convertito dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 e, in particolare, l'articolo 5;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- VISTA** la legge 31 marzo 2000, n.78 recante *"Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"* e, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, che, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, ha istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"* e, in particolare:
- gli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 3, 6, comma 1, lettera b), 31, comma 3, e 46, comma 2, che prevedono che con regolamento del



Ministero dell'Interno

Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, le eventuali forme di preselezione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato;

- gli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, e 47, comma 2, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia;
- gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, che prevedono che con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo;
- l'articolo 57, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante *"Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali"*, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento"*



Ministero dell'Interno

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, recante “Regolamento di riorganizzazione dell’Istituto superiore di Polizia”;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 1983, recante “Regolamento degli Istituti di istruzione”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 28 maggio 1985, recante “Individuazione degli Istituti di istruzione della Polizia di Stato”;



Ministero dell'Interno

- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante *“Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, recante *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370 recante *“Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129 recante *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 recante *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018 recante *“Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato”*;
- VISTO** il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018 recante *“Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato”*;
- RITENUTO** di dover disciplinare, mediante l'adozione di un unico regolamento, ai fini di un'organica disciplina della materia, le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei predetti ruoli e carriere, dei corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale, dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica dei funzionari della



Ministero dell'Interno

Polizia di Stato, nonché le modalità di espressione del giudizio di idoneità al servizio di polizia e l'individuazione dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. del

ADOTTA
il seguente regolamento

PARTE I

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE INIZIALI DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO E PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI VICE QUESTORE AGGIUNTO

Articolo 1 *Ambito di applicazione*

1. La Parte I del presente regolamento disciplina:
 - a) le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, per l'accesso:
 - 1) alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 3, 31, comma 3 e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
 - 2) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
 - 3) ai ruoli degli agenti e assistenti ed agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
 - b) le modalità di svolgimento delle altre procedure di reclutamento per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
 - c) le modalità di svolgimento dei concorsi interni, per l'accesso:



Ministero dell'Interno

- 1) alla carriera dei funzionari di Polizia ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 334 del 2000;
 - 2) alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 334 del 2000;
 - 3) ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
 - 4) ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 24-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
- d) la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

CAPO I PROCEDURE

Articolo 2

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" per i concorsi pubblici e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno per i concorsi interni, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sul sito istituzionale della Polizia di Stato (da ora in poi: sito), secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.
2. La presentazione della domanda è effettuata mediante accesso al portale dei concorsi della Polizia di Stato (da ora in poi: portale) con le modalità indicate dal bando di concorso, ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso. I candidati già appartenenti alla Polizia di Stato possono utilizzare, ai medesimi fini, la casella di posta elettronica *corporate*.
4. Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve munirsi di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di carta di identità elettronica (CIE) o di altra modalità di accesso certificata prevista dal bando di concorso.



Ministero dell'Interno

5. Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve dichiarare:
- a) il cognome ed il nome;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) il possesso della cittadinanza italiana;
 - e) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione;
 - f) l'immunità da condanne anche non definitive per delitti non colposi o l'assenza di imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
 - g) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - h) di non essere:
 - 1) stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
 - 2) stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
 - 3) o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
 - i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato o sarà conseguito. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, ad eccezione dei settori del servizio sanitario, di psicologia e di supporto logistico-amministrativo, il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche, indicate nella Tabella 1, che fa parte integrante del presente regolamento, inerente al settore per il quale il candidato concorre, assolve al requisito del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado; in tale caso il diploma di laurea non è valutato come titolo;
 - l) il possesso delle abilitazioni e specializzazioni richieste, con l'indicazione della data nelle quali sono state o saranno conseguite;
 - m) il possesso dell'iscrizione ad albi o elenchi professionali ovvero la data di presentazione della relativa istanza di iscrizione;
 - n) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;



Ministero dell'Interno

- o) la lingua straniera, tra quelle indicate dal bando di concorso, sulla quale intende sostenere la prova orale, ove prevista;
 - p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'articolo 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento;
 - q) il settore o il profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici;
 - r) la specializzazione utile quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, qualora in possesso di più titoli di specializzazione compresi tra quelli individuati dal bando di concorso;
 - s) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso interno, il candidato deve dichiarare, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), f), g), h), numeri 1) e 3), i), o) del comma 5, e nelle lettere l), m), q) e r), ove richiesto, del medesimo comma 5:
- a) l'Ufficio o il Reparto presso il quale presta servizio;
 - b) l'ente matricolare di riferimento;
 - c) il punteggio conseguito nei rapporti informativi nel periodo indicato dal bando;
 - d) di non aver riportato le sanzioni disciplinari previste come causa di esclusione dal bando di concorso;
 - e) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista.
7. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'articolo 4, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
8. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Articolo 3

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I concorsi pubblici sono indetti su base nazionale e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avviso di pubblicazione sul sito; i concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione sul sito.



Ministero dell'Interno

3. Nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1, oltre ai requisiti di partecipazione richiesti, sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso suddivisi, per i concorsi per l'accesso al ruolo del personale che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica, per ciascun settore e profilo professionale, con la precisazione che è possibile presentare domanda di partecipazione solo con riferimento ad un profilo professionale tra quelli messi a concorso. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, il bando deve indicare anche il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo;
- b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera e);
- c) i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dal concorso;
- d) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
- e) i documenti prescritti;
- f) il titolo di studio richiesto e le eventuali specializzazioni, abilitazioni all'esercizio professionale e le iscrizioni ai relativi albi;
- g) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione sul sito del diario delle prove che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- h) il numero dei candidati da convocare per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;
- i) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
- l) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche maggiormente diffuse, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- m) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- n) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione;
- o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
- p) gli esercizi che i candidati devono eseguire per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e alla carriera dei funzionari di Polizia;
- q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 4

Riserve di posti, preferenze e precedenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di categorie di cittadini.



Ministero dell'Interno

2. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.
3. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976.
4. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 3 sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso.
5. Nei concorsi pubblici, a parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.
6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 3 sono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale.
7. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, ai candidati inseriti nella stessa.
8. I candidati che superano tutte le fasi concorsuali devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso con le modalità indicate dal bando di concorso. L'omessa presentazione o indicazione nella domanda di partecipazione al concorso della documentazione, entro i termini stabiliti, determina la mancata valutazione dei titoli.

Articolo 5

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai Titoli II e III sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte:
 - a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia e per il concorso per la promozione a vice questore aggiunto: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;
 - b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a



Ministero dell'Interno

- primo dirigente tecnico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;
- c) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due medici della carriera dei medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione è integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso;
 - d) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da un medico della carriera dei medici veterinari della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;
 - e) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori: da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore e da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado;
 - f) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza o da un dirigente generale tecnico della Polizia di Stato che la presiede, da due funzionari della Polizia di Stato di cui uno appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia ed uno alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica, rispettivamente, non inferiore a vice questore e a direttore tecnico superiore, da due docenti di scuola secondaria di secondo grado nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso e da uno o più esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale della Polizia di Stato;
 - g) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore;
 - h) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore;
 - i) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a vice questore e da due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
 - l) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con



Ministero dell'Interno

qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore e da due docenti di scuola secondaria di secondo grado.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con esperti nelle lingue straniere e, ove non sia già componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'articolo 25 possono avvalersi di personale di supporto.
7. Il presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.

Articolo 6

Organi di supporto alla Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unità, può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della Commissione esaminatrice e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a cinquecento candidati.
2. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, ovvero da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il presidente, i componenti ed il segretario dei comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Nei concorsi interni, se la prova orale è svolta con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza ai sensi dell'articolo 15, comma 2, possono essere costituiti, a livello



Ministero dell'Interno

regionale o interregionale, con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, uno o più nuclei territoriali di supporto alla Commissione esaminatrice composti, ciascuno, da due funzionari, di cui uno della carriera dei funzionari di Polizia e uno della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore e qualifiche equiparate. I nuclei territoriali hanno compiti di organizzazione, vigilanza e logistica e sono responsabili del regolare svolgimento delle operazioni connesse all'espletamento, in ciascuna sede d'esame, presso gli uffici della Questura, della prova orale, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice.

Articolo 7 *Valutazione dei titoli*

1. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso.
2. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.
3. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati nel presente regolamento per ciascun concorso, la Commissione esaminatrice, in apposita riunione che precede l'inizio della correzione delle prove scritte, determina i titoli valutabili, i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito.
4. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche con firma digitale, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate, anche in formato digitale, ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.
5. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneità psico-fisica ed attitudinale, qualora previsti.
6. La Commissione esaminatrice non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie qualora il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di ulteriori titoli, oltre il punteggio massimo, utilizzabile nel caso di eventuale incertezza interpretativa o controversia di quelli già valutati.
7. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalità indicate dal bando di concorso.
8. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza mette a disposizione della Commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione



Ministero dell'Interno

dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato, se non già in possesso dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

9. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, per i concorsi interni, si applicano i seguenti criteri:

- a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purché non sono stati svolti nel medesimo contesto temporale;
- b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
- c) tra due o più servizi contemporanei è valutato solo quello più favorevole al candidato;
- d) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per il ruolo o la carriera per la quale si concorre.

10. Non sono oggetto di valutazione:

- a) i titoli che non sono annotati nello stato matricolare e validati dall'Ente matricolare di competenza entro la data di scadenza del bando di concorso;
- b) i servizi e i titoli di studio anteriori a quello eventualmente prescritto per l'accesso al concorso;
- c) le attestazioni di lodevole servizio;
- d) le attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione;
- e) i titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati attraverso idonea documentazione dell'ufficio che li ha conferiti.

Articolo 8

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nella prova scritta, o nelle prove scritte, con il voto ottenuto nella prova orale, ove prevista, e il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'articolo 32.
2. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato nei concorsi pubblici e nei concorsi interni, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso.
4. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e sono dichiarati i vincitori del concorso.
5. Nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso e sono dichiarati i vincitori



Ministero dell'Interno

del concorso. Con lo stesso decreto i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio conseguito.

6. Per i concorsi pubblici, il decreto di cui al comma 3 è pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per i concorsi interni, il medesimo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Fermo restando il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 18, i vincitori dei concorsi pubblici e delle altre procedure di reclutamento per agente e agente tecnico sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per allievo agente, allievo agente tecnico, allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione per commissario, commissario tecnico, medico e medico veterinario.

8. I vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico mantengono la qualifica posseduta fino al termine del rispettivo corso di formazione.

9. I vincitori dei concorsi interni per vice ispettore e vice ispettore tecnico conseguono, rispettivamente, la nomina ad allievo vice ispettore, allievo vice ispettore tecnico, mentre i vincitori del concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia conseguono la nomina alla qualifica di vice commissario.

Articolo 9

Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. La Commissione esaminatrice e i comitati di vigilanza, nella prima riunione, prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile: La Commissione esaminatrice stabilisce, altresì, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei punteggi da attribuire.

2. Prima dell'inizio della prova orale sono formulati i quesiti da sottoporre ai candidati, secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialità delle prove.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415.

4. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilità dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente regolamento, la totale accessibilità delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per finalità di gestione delle



Ministero dell'Interno

procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analogiche.

2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.

3. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

CAPO II ADEMPIMENTI CONCORSUALI

Articolo 11

Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva

1. I questionari, individualmente sigillati, sono scelti dai candidati all'atto dell'ingresso nell'aula di esame, contestualmente al modulo, consegnato dal personale incaricato dall'Ufficio attività concorsuali del Dipartimento della pubblica sicurezza, sul quale devono essere riportate le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non è ammesso alcun segno nelle altre caselle.
2. Il presidente della Commissione esaminatrice o un altro componente, ultimato l'ingresso dei candidati, dà lettura alle prescrizioni e alle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.
3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati è autorizzata dalla Commissione esaminatrice.
4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le "Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva" di cui all'articolo 22, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
6. La correzione, in forma anonima, delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza. Eccezionalmente, per motivi organizzativi, la correzione può avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, ferme restando le medesime modalità e garanzie di trasparenza.



Ministero dell'Interno

Articolo 12

Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte

1. La Commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgono in una unica sede, predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.
3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della Commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta dando lettura della traccia estratta e, successivamente, delle altre due tracce non estratte.
4. Se le prove si svolgono in più sedi, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il presidente della Commissione esaminatrice, dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso sono concluse, invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le tracce della prova d'esame e ad estrarre a sorte quella oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta estratta e successivamente delle altre due buste e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro, per via informatica, della traccia estratta e delle altre due tracce non estratte ai presidenti dei comitati di vigilanza e indica l'orario della dettatura e di inizio ufficiale della prova d'esame.
5. Se la prova d'esame consiste in un questionario, il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice, la cui correzione e attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.

Articolo 13

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, ovvero su moduli predisposti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. I candidati non possono portare carta per scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, salvo quelli di cui al comma 4, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico.
4. Ove previsto, possono essere consultati i codici, le leggi e i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.



Ministero dell'Interno

5. Il concorrente che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti, nelle “*Disposizioni per lo svolgimento delle prove scritte*” preventivamente pubblicate sul sito, ovvero impartite dal presidente della Commissione esaminatrice, o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati hanno copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Articolo 14

Adempimenti al termine delle prove scritte

1. All’inizio di ogni prova scritta al candidato sono consegnate due buste: una per la custodia dell’elaborato e l’altra per la custodia dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell’anonimato è dettagliata nel bando di concorso e nelle “*Disposizioni per lo svolgimento delle prove scritte*”. L’abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell’elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Dopo avere scritto il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulle buste in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame, alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente è assegnato lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L’operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della Commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, preventivamente individuati fra i volontari ed in numero non superiore alle dieci unità, possono assistere alle operazioni.
5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono sigillati e firmati dal presidente, da almeno un altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza e dal segretario.
6. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.



Ministero dell'Interno

7. Se la prova scritta consiste in un questionario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.
8. L'attribuzione degli elaborati ai rispettivi autori deve essere fatta a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti. A tale fine viene data informazione sul sito della data e del luogo in cui la Commissione esaminatrice procede all'abbinamento degli elaborati ai candidati, alla presenza di testimoni, con l'avvertimento che un numero massimo di dieci candidati, preventivamente autorizzati, può presenziare alla procedura. Per assistere alle predette operazioni gli interessati, a partire dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito, devono inviare apposita richiesta all'indirizzo PEC dedicato al concorso attraverso la propria PEC personale.
9. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della Commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo Comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali è prevista un'unica prova scritta.

Articolo 15

Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
2. Nei concorsi interni la prova orale può essere svolta anche con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula aperta al pubblico nelle Questure individuate con decreto del Direttore centrale per le risorse umane ovvero ove viene incardinato il Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 3, qualora istituito.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Articolo 16

Processo verbale delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della Commissione esaminatrice è redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.
2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla Commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.



Ministero dell'Interno

Articolo 17

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove e agli accertamenti

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere, ove previsti, la prova preselettiva, gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione, di diritto, dal concorso.
2. I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerle in una seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale stabilito per lo svolgimento delle prove stesse.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Articolo 18

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) qualità di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - e) efficienza fisica, qualora prescritta, idoneità fisica, psichica e attitudinale prevista per l'accesso ai ruoli e alle carriere di cui al presente regolamento da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
 - f) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che sono stati per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'articolo 32-*quinqüies* del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per



Ministero dell'Interno

delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3. Non sono, altresì, ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:

- a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione:

- a) del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti per l'accesso che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;
- b) dell'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.

5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

6. I requisiti di efficienza fisica, qualora prescritta, e idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.198, costituiscono causa di esclusione dai concorsi le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalità ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

8. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non è sottoposto alla



Ministero dell'Interno

ripetizione degli accertamenti medici, né agli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. In ogni caso devono essere effettuati gli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e gli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori.

9. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

10. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 19

Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, se il numero delle domande di partecipazione al concorso è superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, è effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali.

2. Il *test* preselettivo è articolato in quesiti con risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie:

- a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo;
- b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate, per ciascun ruolo e settore, ove previsto, nella Tabella 2 allegata che fa parte integrante del presente regolamento;
- c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: clinica medica e clinica chirurgica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro;
- d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria;
- e) per l'accesso al ruolo degli ispettori: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi di diritto costituzionale, nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti;
- f) per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: discipline indicate, per ciascun settore e profilo professionale, ove previsto, nella Tabella 3 allegata che fa parte integrante del presente regolamento. La prova preselettiva è effettuata limitatamente ai profili



Ministero dell'Interno

- professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione è superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a concorso.
3. La prova preselettiva può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi.
 4. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
 5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui all'articolo 23 è ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, qualora prescritti, ovvero a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

Articolo 20

Archivio informatico dei quesiti

1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive e delle prove scritte articolate in questionari.
2. La formulazione dei quesiti di cui al comma 1 e l'aggiornamento degli stessi sono curati dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, avvalendosi di società specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero attraverso il ricorso ad accordi di collaborazione con le Università o mediante l'attività di gruppi di lavoro costituiti da professionalità appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Articolo 21

Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

1. L'archivio informatico dei quesiti contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'articolo 19, comma 2, lettere a), c), d) ed e).
2. Per le materie d'esame indicate all'articolo 19, comma 2, lettere b) e f), il numero di quesiti è, complessivamente, di cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero ruolo indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Per il settore di polizia scientifica l'archivio informatico è di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento.
3. I quesiti hanno un coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficoltà è attribuito in sede di formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato è assegnato un numero di domande di pari difficoltà.
4. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.



Ministero dell'Interno

Articolo 22

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come indicato dal bando di concorso.
2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito sono pubblicate le “*Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva*”.
3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia e al ruolo degli ispettori, ciascun candidato estrae un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 19, comma 2, rispettivamente alle lettere a), c), d) ed e).
4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate, rispettivamente, nella Tabella 2 e nella Tabella 3.
5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne dà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova pubblicati sul sito.
6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'articolo 19 che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:
 - a) 30% - domande facili;
 - b) 50% - domande di media difficoltà;
 - c) 20% - domande difficili.

Articolo 23

Formazione e approvazione della graduatoria della prova preselettiva

1. La correzione anonima degli elaborati, l'attribuzione del relativo punteggio e il successivo abbinamento all'identità del suo autore sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti e apparecchiature a lettura ottica.
2. La Commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, attribuisce i punteggi e forma la graduatoria della prova preselettiva. La graduatoria è pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale del portale secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.
3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne è dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Interno

Articolo 24

Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, prima delle prove scritte, è sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti per l'accesso al ruolo e alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015.
2. I candidati ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari di Polizia sono sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'articolo 19, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito.
5. Nella verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le *“Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica”* sono preventivamente pubblicate sul sito.
6. Nell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalità e tempi previsti da apposite *“Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici”* pubblicate preventivamente sul sito.
7. Nelle verifiche attitudinali, la Commissione di cui all'articolo 25, commi 3 e 4, accerta l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di *test* e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato, nelle procedure concorsuali per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato ed ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici, è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui all'articolo 25, comma 4, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto ai compiti da svolgere, il cui esito è riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di cui all'articolo 25, comma 3.
8. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale richiede al presidente della Commissione per gli accertamenti attitudinali la ripetizione del colloquio in sede collegiale. L'esito delle prove è valutato dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali cui compete il giudizio di idoneità.



Ministero dell'Interno

9. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono contenute in specifiche “Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali” pubblicate preventivamente sul sito.
10. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i *test* realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre. Tali strumenti di indagine per l’accertamento dei requisiti attitudinali sono sottoposti a preventiva valutazione da parte della Direzione centrale di sanità.
11. Il giudizio di non idoneità, espresso dalle Commissioni per la verifica dell’efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso. L’esclusione deve essere motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato.
12. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive, qualora previste.
13. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e, se previsto, all’accertamento dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell’ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.
14. La documentazione personale attinente ai risultati delle prove di efficienza fisica, ove prescritti, psico-fisica e attitudinale è pubblicata nell’area personale del portale.

Articolo 25

Composizione delle commissioni per gli accertamenti dell’efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. La Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi “Polizia di Stato - Fiamme oro” con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.



Ministero dell'Interno

2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici è composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta, anche ai fini dell'espressione del giudizio finale di idoneità o di non idoneità, da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore direttore tecnico superiore.
4. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 7, ultimo periodo, la Commissione di cui al comma 3 è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
5. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni e da un segretario aggiunto.
7. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.

CAPO II CONCORSI PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO

Sezione I Concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia

Articolo 26 Prove d'esame

1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
 - a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.



Ministero dell'Interno

3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:
 - a) diritto civile;
 - b) diritto della navigazione;
 - c) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
 - d) diritto dell'Unione europea;
 - e) diritto internazionale;
 - f) nozioni di medicina legale;
 - g) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Articolo 27

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:
 - A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
 - 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti richiesto come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento *post-laurea* e/o *master* rilasciati da istituzioni



Ministero dell'Interno

- universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
- 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;
 - 5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 1.
- B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
- 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 5;
 - 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7.

Sezione II

Concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia

Articolo 28

Prove d'esame

1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, e una prova orale nelle materie, relative ad ogni ruolo, indicate nella Tabella 2.
2. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nella Tabella 2 e su una lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. La prova orale comprende, per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli e settori diversi dalla telematica, l'accertamento della conoscenza dell'informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei.
6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
7. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.



Ministero dell'Interno

Articolo 29 Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti richiesto come requisito o di altra laurea di cui al numero 2, fino a punti 1,5;
- 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 2;
- 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o *master* rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 1,5;
- 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;
- 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1.

B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza tecnico-scientifica e professionale o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 4;
- 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 6;
- 3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 2.



Ministero dell'Interno

Sezione III Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici

Articolo 30 *Prove d'esame*

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere generale ed una specialistica, ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
 - a) prova scritta di carattere generale: clinica medica e clinica chirurgica;
 - b) prova scritta specialistica: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso.
3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
 - a) medicina di urgenza e primo soccorso;
 - b) medicina legale e delle assicurazioni;
 - c) medicina del lavoro;
 - d) igiene e medicina preventiva;
 - e) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Articolo 31 *Titoli valutabili*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:
 - A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:



Ministero dell'Interno

- 1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito:
 - a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;
 - b) centodieci centodecimi con lode, punti 3;
 - 2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:
 - a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1;
 - b) settanta settantesimi con lode, punti 2;
 - 3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1;
 - 4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
 - 5) *master* universitario, fino a punti 1.
- B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
- 1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;
 - 2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 3;
 - 3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;
 - 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
 - 5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 4.

Articolo 32

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita.



Ministero dell'Interno

Sezione IV Concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia

Articolo 33 Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
 - a) prima prova, congiuntamente o disgiuntamente:
 - 1) patologia e semeiotica medica veterinaria;
 - 2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;
 - 3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
 - 4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;
 - 5) fisiopatologia della riproduzione animale;
 - b) seconda prova, congiuntamente o disgiuntamente:
 - 1) clinica medica veterinaria;
 - 2) clinica chirurgica veterinaria;
 - 3) fisiologia della nutrizione animale;
 - 4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;
 - 5) sanità pubblica veterinaria.
3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
 - a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
 - b) nutrizione ed alimentazione animale;
 - c) allevamento e patologie degli equini;
 - d) allevamento, igiene e benessere del cane;
 - e) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.



Ministero dell'Interno

8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Articolo 34

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) laurea in medicina veterinaria valutata in relazione al punteggio conseguito:
 - a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;
 - b) centodieci centodecimi con lode, punti 3;
- 2) diplomi di specializzazione, fino a punti 3;
- 3) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
- 4) *master* universitario, fino a punti 1.

B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;
- 2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 3;
- 3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;
- 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
- 5) pubblicazioni scientifiche, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 4.

CAPO III

CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI ISPETTORI E DEGLI ISPETTORI TECNICI

Sezione I

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori

Articolo 35

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in una prova scritta e in un colloquio.



Ministero dell'Interno

2. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella stesura di un elaborato su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti al diritto costituzionale.
3. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, verte sulle seguenti materie:
 - a) nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
 - b) nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
4. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
6. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.
7. Al colloquio sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
8. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
9. Il colloquio è superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Articolo 36

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

- 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 2;
- 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2,5;
- 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o *master* rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione



Ministero dell'Interno

- statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5;
- 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
 - 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;
 - 6) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
 - 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.
- B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI: pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 8.

Sezione II Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

Articolo 37 *Prove d'esame*

1. Il concorso è articolato in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
2. Le materie oggetto delle prove d'esame sono stabilite nel bando di concorso.
3. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e, per i candidati ai concorsi per l'accesso a settori diversi da quello della telematica, dell'informatica.
4. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. L'accertamento della conoscenza dell'informatica è diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività d'ufficio.
6. Al colloquio sono ammessi i candidati che conseguono una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.
7. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto conseguito nella prova scritta è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
8. Il colloquio è superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.



Ministero dell'Interno

Articolo 38 Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello:
 - 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario;
 - 1.2) propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2;
- 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2,5;
- 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o *master* rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, fino a punti 1,5;
- 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
- 5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;
- 6) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
- 7) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.

B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
- 2) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 5.



Ministero dell'Interno

CAPO IV CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI E DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI

Articolo 39 *Prove d'esame*

1. La prova d'esame dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici o audiovisivi.
2. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di secondo grado, compresa la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei, e comprende anche quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale.
3. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. La prova è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
5. La predisposizione dei questionari può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.

Articolo 40 *Titoli valutabili*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti e assistenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI:

A.1 CATEGORIA PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- a) maestro di sci, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal CONI, fino a punti 0,5;
- b) istruttore di equitazione/cavaliere, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal CONI, fino a punti 0,5;
- c) addestratore/conduttore cinofilo, fino a punti 0,5;
- d) brevetto di istruttore di tiro, fino a punti 0,5;
- e) brevetto di paracadutista, fino a punti 0,5;
- f) brevetto di pilota di aereo/elicottero, fino a punti 1;
- g) patente nautica, fino a punti 0,25;
- h) brevetto di bagnino di salvataggio, rilasciato da enti sportivi riconosciuti dal CONI, fino a punti 0,25;



Ministero dell'Interno

- i) patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari, fino a punti 0,5;
- l) titolarità di cintura con grado non inferiore a marrone per le discipline di judo, karatè, aikido, jujitsu e non inferiore a rossa per il taekwondo, rilasciati da enti sportivi riconosciuti dal CONI, fino a punti 0,5.

A.2 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 5, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 0,5;
- b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;
- c) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
- d) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
- e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1.

B) CONCORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI:

B.1 CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 10, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito di accesso, fino a punti 1;
- b) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 2;
- c) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
- d) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 2;
- e) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 2.



Ministero dell'Interno

CAPO V

ALTRE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI E DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI TECNICI

Articolo 41

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato:

- a) del coniuge e dei figli superstiti, nonché dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta;
- b) del coniuge e dei figli superstiti, nonché dei fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

Articolo 42

Presentazione della domanda

1. La domanda di assunzione diretta deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per le risorse umane per il tramite della Questura della provincia di residenza.

2. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il codice fiscale;
- c) il luogo e la data di nascita;
- d) il possesso della cittadinanza italiana;
- e) le generalità del familiare appartenente alle Forze di polizia con l'indicazione del vincolo di parentela e dell'Amministrazione di appartenenza;
- f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola secondaria di secondo grado che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
- g) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
- h) di non essere stato, per motivi diversi dall'idoneità psico-fisica, espulso o prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;



Ministero dell'Interno

- i) di non aver riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che di essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
 - l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
3. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti di accesso, della condotta e dell'idoneità fisica, compresa l'efficienza fisica, ove prevista, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
4. L'esclusione dalla procedura di reclutamento è disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 43

Nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

1. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 e dell'efficienza fisica, ove prevista, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici, accertata in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, sono nominati, rispettivamente, allievi agenti o allievi agenti tecnici con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI INTERNI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Articolo 44

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti:
- a) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997;
 - b) requisiti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e requisiti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori. Gli accertamenti medici e psico-attitudinali già effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato non devono essere ripetuti;
 - c) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti.



Ministero dell'Interno

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, lettere a) e c), 4, 5, 9 e 10.
3. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti.

Articolo 45

Verifica e accertamento dei requisiti

1. I candidati, prima delle prove scritte, sono sottoposti, da parte delle Commissioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, agli accertamenti medici, qualora contemplati, e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli o alla carriera per i quali si concorre, fatti salvi gli accertamenti medici e psico-attitudinali già effettuati all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere agli accertamenti di cui al comma 1 anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul sito.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 6 a 14.

CAPO II

CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI POLIZIA

Articolo 46

Cause di esclusione dal concorso

1. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che hanno riportato nei tre anni precedenti la data del bando:
 - a) un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
 - b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave.

Articolo 47

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:
 - A) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
 - 1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5;
 - 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3;



Ministero dell'Interno

- 3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 1,5;
 - 4) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 1;
 - 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 1,5;
 - 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 1.
- B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1;
 - 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
 - 5) *master* universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
 - 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
 - 7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
 - 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Articolo 48 Prove d'esame

1. Il concorso è articolato in due prove scritte ed una prova orale.



Ministero dell'Interno

2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
 - a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale;
 - b) risoluzione di un caso in ambito gestionale-organizzativo per verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.
3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale verte, oltre che su tutte le materie indicate nel comma 2, lettera a) e sul caso di cui al comma 2, lettera b), sulle seguenti materie:
 - a) diritto costituzionale;
 - b) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
 - c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

CAPO III CONCORSO PER LA PROMOZIONE A VICE QUESTORE AGGIUNTO

Articolo 49

Cause di esclusione dal concorso

1. Non è ammesso a partecipare al concorso il candidato che, alla data del bando che indice il concorso, si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Articolo 50

Domande di partecipazione

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:



Ministero dell'Interno

- a) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, giudizi complessivi inferiori a "distinto";
- b) di non aver riportato, nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- c) di non aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
- d) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

Articolo 51 Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per la promozione a vice questore aggiunto le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

- A) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 3;
 - 2) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 3;
 - 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2,5;
 - 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2,5;
 - 5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 2.
- B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- 1) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello richiesto come requisito, fino a punti 1,5;



Ministero dell'Interno

- 2) diplomi di specializzazione universitaria, conseguiti presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
- 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
- 4) *master* universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
- 5) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
- 6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
- 7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
- 8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Articolo 52 *Prove d'esame*

1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.
3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:
 - a) diritto penale;
 - b) diritto processuale penale;
 - c) diritto amministrativo;
 - d) elementi di diritto dell'Unione europea;
 - e) legislazione di pubblica sicurezza;
 - f) elementi di contabilità di Stato;
 - g) lingua straniera. La conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo dalla lingua scelta dal candidato all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
4. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
5. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta.



Ministero dell'Interno

6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
7. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

CAPO IV CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI ISPETTORI E DEGLI ISPETTORI TECNICI

Sezione I Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori

Articolo 53 *Cause di esclusione dal concorso*

1. Non è ammesso a partecipare al concorso il candidato che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande ha riportato nell'ultimo biennio:
- a) un giudizio complessivo inferiore a "buono";
 - b) la deplorazione o sanzione disciplinare più grave.

Articolo 54 *Prove d'esame*

1. Alle prove d'esame del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

Articolo 55 *Titoli valutabili*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;
- 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2;
- 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato



Ministero dell'Interno

- matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
- 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 1,5;
 - 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 1,5.
- B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2, fino a punti 1;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
 - 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5;
 - 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
 - 5) *master* universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
 - 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
 - 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
 - 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
 - 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Sezione II

Concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici

Articolo 56

Cause di esclusione dal concorso

1. Non è ammesso a partecipare al concorso il candidato che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande ha riportato, nell'ultimo biennio:



Ministero dell'Interno

- a) un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- b) la deplorazione o sanzione disciplinare più grave.

Articolo 57 *Prove d'esame*

1. Le prove d'esame, costituite da una prova scritta teorico-pratica e da un colloquio, vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazioni richiesti dal bando di concorso e sono finalizzate ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni degli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.

Articolo 58 *Titoli valutabili*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 13, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;
- 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 2;
- 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;
- 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 1,5;
- 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 1,5.

B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 7, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:



Ministero dell'Interno

- 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1. Il diploma di laurea deve essere ulteriore rispetto a quello:
 - 1.1) richiesto dalla legge per l'accesso al settore di psicologia e al settore del servizio sanitario;
 - 1.2) propedeutico al conseguimento del diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti di cui al numero 2;
- 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
- 3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 0,5;
- 4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5;
- 5) *master* universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;
- 6) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
- 7) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
- 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
- 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

CAPO V

CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI E DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Articolo 59

Cause di esclusione dai concorsi

1. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande hanno riportato, nell'ultimo biennio:
 - a) un giudizio complessivo inferiore a "buono";
 - b) sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Articolo 60

Prova scritta

1. La prova scritta consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione professionale dei



Ministero dell'Interno

candidati anche a livello pratico ed operativo, somministrabile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza anche mediante supporti informatici e/o audiovisivi.

2. Se il questionario di cui al comma 1 è articolato in domande a scelta multipla, a ciascun quesito sono attribuite cinque risposte, di cui una sola esatta.

3. Il questionario verte per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

4. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, nozioni di diritto penale, di procedura penale, di legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, di ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. La prova si intende superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

6. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati.

Articolo 61

Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, nei concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabilite come segue:

A) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 6, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 3;
- 2) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 1;
- 3) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 0,5;
- 4) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 0,5;
- 5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione della pubblica sicurezza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 0,5;



Ministero dell'Interno

- 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 0,5.
- B) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 4, suddivisa nelle seguenti sottocategorie:
- 1) diploma di laurea, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
 - 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5;
 - 3) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;
 - 4) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
 - 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

Articolo 62

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, gli assistenti capo che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.
2. Gli assistenti capo tecnici che hanno superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 20-*quater*, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e vincitori anche del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 20-*quater*, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami.



Ministero dell'Interno

TITOLO IV

REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Articolo 63

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, sono i seguenti:
 - a) sana e robusta costituzione fisica;
 - b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia nelle specifiche attività della Banda musicale;
 - c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a dieci decimi per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nella Tabella 4 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo 64

Requisiti attitudinali

1. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore e a maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 1 della Tabella 5 allegata che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Per i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso indicati al numero 2 della Tabella 5.



Ministero dell'Interno

PARTE II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE PER L'ACCESSO AI RUOLI E ALLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, DEI CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO

Articolo 65

Ambito di applicazione

1. La Parte II del presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento:
 - a) dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneità al servizio di polizia e del periodo applicativo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000;
 - b) dei corsi di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000;
 - c) dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
 - d) dei corsi di formazione per allievi vice ispettori e allievi vice ispettori tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, 25-bis, comma 9, e 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, inclusa la disciplina del giudizio di idoneità;
 - e) del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e del corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;
 - f) dei corsi di formazione per allievi agenti e allievi agenti tecnici ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6-bis, commi 2 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonché le modalità di formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia.



Ministero dell'Interno

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Articolo 66

Articolazione dei corsi e delle attività formative

1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e hanno, di norma, carattere residenziale.
2. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, possono essere stabilite diverse modalità di svolgimento dei corsi e delle prove di esame anche in video-collegamento, in modalità *e-learning* o in modalità decentrata e telematica.
3. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori dello stesso concorso possono essere ripartiti tra più istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato.
4. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in periodi didattici e pause di intervallo della durata di cinquantacinque minuti ciascuno, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attività didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei corsisti al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.
5. L'attività formativa è definita dal calendario settimanale delle attività predisposto dalla direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato che costituisce, per i corsisti, orario di servizio. Durante i periodi di applicazione pratica, di tirocinio applicativo e di addestramento operativo, ove previsti, la programmazione delle attività è stabilita dal dirigente dell'Ufficio o del Reparto presso cui tali attività si svolgono e costituisce orario di servizio.
6. Per l'erogazione dei contenuti didattici la direzione degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato può ripartire i corsisti in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.
7. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori della medesima procedura scrutinale o concorsuale presso gli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, può disporre l'articolazione di ciascun corso di formazione in più cicli.
8. A tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo; la decorrenza economica, invece, coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio.
9. A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
10. Durante il percorso formativo i corsisti possono essere sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione, anche mediante la somministrazione di questionari o lo svolgimento di colloqui.



Ministero dell'Interno

11. Nei corsi finalizzati anche al conseguimento di *master* universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso.

12. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 98, l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti è determinata sulla base della graduatoria finale del corso.

Articolo 67

Piano della formazione

1. Con il decreto istitutivo del corso è approvato il Piano della formazione adottato su proposta del Direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del Direttore dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato (di seguito: Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III.
2. Il Piano della formazione individua le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti.
3. Nei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli agenti e assistenti tecnici, degli ispettori e degli ispettori tecnici e alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, tranne che per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, il conseguimento dell'abilitazione al tiro, secondo i rispettivi piani della formazione, costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'idoneità al servizio di polizia.
4. Il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare il Direttore della Scuola e il Direttore dell'Ispettorato ad integrare il programma previsto dal Piano della formazione con lezioni, conferenze, seminari e tavole rotonde su argomenti ritenuti di rilevante interesse o di attualità.
5. Il Direttore della Scuola e il Direttore dell'Ispettorato possono autorizzare la partecipazione dei corsisti a visite didattiche finalizzate alla conoscenza di Uffici e Reparti della Polizia di Stato o di altri Enti e Istituzioni che rivestono un particolare interesse in ragione dell'attività svolta.
6. Per i corsi di aggiornamento e i seminari a cura della Scuola, il Piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.

Articolo 68

Incarichi di insegnamento

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza adotta i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere revocati con i provvedimenti di cui al comma 1, qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico.
3. Per le attività di insegnamento e per le attività di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato presso gli istituti, centri e scuole dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è corrisposto il compenso orario di cui



Ministero dell'Interno

all'articolo 60, sesto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente; in tal caso l'attività formativa o addestrativa è resa durante l'orario di servizio.

Articolo 69

Assenze

1. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto periodi didattici, costituisce assenza da una giornata didattica.
4. Non sono considerate di assenza le giornate in cui il corsista ha reso testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria.
5. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa, fruiti a qualsiasi titolo, costituiscono assenza dall'attività didattica.
6. I corsisti, di norma, fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica.
7. Nel caso di assenza per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita che impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il corsista, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica, a condizione che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle diverse procedure concorsuali disciplinate nella Parte I del presente regolamento.
8. I corsisti di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
9. I corsisti di sesso femminile che in ragione del loro stato di gravidanza non possono prendere parte ad alcune attività del percorso formativo, sono ammessi a frequentarle in apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. Essi sono collocati, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso.
10. Per coloro che accedono ai corsi di formazione successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.



Ministero dell'Interno

11. Se la durata dei corsi è individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.
12. Quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo è approssimato per eccesso all'unità superiore.
13. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'istituto di istruzione, centro o scuola della Polizia di Stato.

Articolo 70 *Sessioni straordinarie*

1. I corsisti che per malattia o altro giustificato motivo, accertato dal presidente della Commissione d'esame, non possono sostenere nella sessione ordinaria gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione, ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione straordinaria, che può essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
2. I corsisti che non superano, nella sessione ordinaria o in quella straordinaria, gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione sono dimessi dal corso.
3. I corsisti che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano agli esami e alle altre prove previste dal Piano della formazione sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I corsisti che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneità al servizio o dal venire meno del grave motivo.
5. I corsisti giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio del funzionario della carriera dei medici di Polizia in servizio presso l'Ufficio sanitario dell'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, ovvero, nel caso di didattica a distanza, presso un altro Ufficio o Reparto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Articolo 71 *Comitati di vigilanza*

1. Per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, le commissioni d'esame possono essere affiancate da comitati di vigilanza nominati dai direttori degli istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato i cui componenti sono individuati tra il personale della Polizia di Stato, in servizio presso l'istituto, centro o scuola ove si svolge il corso, con composizione variabile, in relazione alle specifiche esigenze.



Ministero dell'Interno

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI CORSI PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 72

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola stabilendo:
 - a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi;
 - b) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneità al servizio di polizia e del periodo applicativo;
 - c) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b);
 - d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
 - e) le modalità di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4, comma 4, e 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Sezione I

Struttura e organizzazione dei corsi

Articolo 73

Giuramento e obblighi

1. I corsi che si svolgono a cura della Scuola hanno carattere residenziale o a distanza. Le attività didattiche previste dal Piano della formazione possono essere erogate in modalità frontale, di videocollegamento o mediante pacchetti di *e-learning*.
2. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
3. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dal Piano della formazione.



Ministero dell'Interno

Articolo 74

Articolazione e finalità dei corsi

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 68, l'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive e i periodi applicativi costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attività stabilita dalla Scuola.
2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione. Con provvedimento del Direttore della Scuola sono previsti i relativi esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal Piano della formazione.

Articolo 75

Organizzazione e gestione dei corsi

1. A ciascuno dei corsi di formazione di cui al Capo II è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
2. Il Direttore della Scuola può ripartire i frequentatori di ogni corso in più sezioni, ciascuna non superiore a cinquanta unità, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.
3. A ciascuna delle sezioni può essere preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori, le cui attività sono coordinate dal funzionario preposto al corso.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal Direttore della Scuola.
5. Il funzionario preposto al corso:
 - a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale;
 - b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità, compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, è suscettibile di considerazione, e contribuisce all'acquisizione agli atti d'ufficio di ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore.
6. Per le finalità di cui al presente articolo con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.

Articolo 76

Commissioni degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione sono nominate con provvedimento del Direttore della Scuola, in conformità ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso.



Ministero dell'Interno

2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi o il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata in qualità di componente e da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del Direttore della Scuola, in conformità ai criteri individuati dal Piano della formazione.

Articolo 77

Commissione degli esami finali

1. La Commissione degli esami finali è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore della Scuola ed è composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola.
3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.

Sezione II

Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e formulazione dei giudizi di idoneità

Articolo 78

Valutazione degli esami e delle altre prove

1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al Capo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Articolo 79

Esame finale

1. L'esame finale dei corsi di cui al Capo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato anche in gruppi di frequentatori, purché a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.



Ministero dell'Interno

Articolo 80

Attribuzione del giudizio di idoneità

1. Il giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal Direttore della Scuola, sentiti i direttori di Servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio Didattica, il funzionario di cui all'articolo 75, comma 1, del presente regolamento.
2. I giudizi di idoneità di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformità ai seguenti parametri:
 - a) qualità morali: è valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari;
 - b) doti di equilibrio: è valutata la capacità di controllare le reazioni nei vari contesti;
 - c) senso del dovere e di responsabilità: è valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilità gli impegni attinenti al proprio ruolo;
 - d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonché delle regole di comportamento della Scuola;
 - e) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attività rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili;
 - f) adattabilità al lavoro di gruppo: è valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;
 - g) abilità comunicative: è valutata la capacità di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti;
 - h) rendimento negli studi: è parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'articolo 78, tenendosi conto altresì delle lodi ottenute;
 - i) qualità fisiche: è valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso;
 - l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal Piano della formazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Direttore della Scuola può avvalersi, tra l'altro:
 - a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all'articolo 74, comma 5, lettera b);
 - b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione della verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite;
 - c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si è svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 85, 90 e 92, qualora previsto, del presente regolamento.
4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da zero a tre per ogni singolo parametro.



Ministero dell'Interno

5. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a diciotto trentesimi; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di zero.

Articolo 81

Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

1. Il Direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 80, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 3, quelli in relazione ai quali ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, anche ai fini di cui all'articolo 94, comma 2, del presente regolamento.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è basata sui parametri del giudizio di idoneità, sulle valutazioni conseguite in ciascun esame e su ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonché sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo.
3. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 82

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale dei corsi di cui al Capo II è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di venti e di ottanta.
3. Il voto finale del corso è formato dalla media, espressa in centodecimi e attribuita tra un minimo di sessantasei e un massimo di centodieci, dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal Piano della formazione, cui è sommato il punteggio attribuito all'esame finale secondo i seguenti parametri:
 - a) cinque punti per una valutazione di trenta trentesimi;
 - b) quattro punti per una valutazione di ventinove trentesimi;
 - c) tre punti per una valutazione di ventotto trentesimi;
 - d) due punti per una valutazione di ventisette trentesimi;
 - e) un punto per una valutazione di ventisei trentesimi;
 - f) zero punti per una valutazione compresa tra diciotto e venticinque trentesimi.
4. Ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione straordinaria, cui il frequentatore è stato ammesso per insufficiente profitto, è attribuito il voto di diciotto trentesimi.
5. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:
 - a) 0,90 punti per la valutazione da ventidue a venticinque trentesimi;
 - b) 1,80 punti per la valutazione da ventisei a ventinove trentesimi;
 - c) 2,80 punti per la valutazione di trenta trentesimi.



Ministero dell'Interno

CAPO II CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO

Sezione I Corso per l'accesso alla qualifica di commissario

Articolo 83

Finalità didattiche

1. Il corso è finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. Tra gli obiettivi formativi del corso è compreso il conseguimento del *master* universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Articolo 84

Articolazione del corso

1. Il corso è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneità, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i commissari frequentatori che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.



Ministero dell'Interno

Articolo 85

Finalità, durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo

1. La durata del periodo applicativo, è stabilita dal Piano della formazione. Esso può essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.
2. Le modalità di applicazione dei commissari frequentatori alle attività svolte dagli Uffici o Reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attività attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli Uffici o Reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalità di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e strumentali.
5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attività del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola.
6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Articolo 86

Criteri di impiego applicativo

1. Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attività in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari della Polizia di Stato preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.
2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 è preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative incontrate e le soluzioni adottate per superarle.
3. Tra le strutture presso le quali è possibile svolgere in parte il periodo applicativo è inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun corsista può essere coinvolto a rotazione, con i compiti di commissario frequentatore di turno, come individuati dal Direttore della Scuola.

Articolo 87

Note valutative

1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si è svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e



Ministero dell'Interno

dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'articolo 80, comma 2, trasmettendola alla Scuola.

Sezione II Corso per l'accesso alla qualifica di vice commissario

Articolo 88

Finalità didattiche e articolazione del corso

1. Il corso della durata di un anno, è finalizzato:
 - a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
 - b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche a contenuto giuridico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. Il corso è comprensivo di un periodo applicativo di durata, non superiore a tre mesi, fissata dal Piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 334 del 2000 e agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.
3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

Sezione III Corso per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici

Articolo 89

Finalità didattiche e articolazione del corso

1. Il corso della durata di un anno, è finalizzato:
 - a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni tecnico - scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 334 del 2000;
 - b) al conseguimento del *master* universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali, individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello nazionale, anche con riguardo ai profili professionali di ciascun frequentatore.



Ministero dell'Interno

Articolo 90 *Periodo applicativo*

1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata è fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del *master* di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
2. Il periodo applicativo è finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.
3. Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

Sezione IV **Corso per l'immissione nelle carriere dei medici e dei medici veterinari**

Articolo 91 *Finalità didattiche e articolazione dei corsi*

1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, della durata di sei mesi, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45-*bis* del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

Articolo 92 *Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia*

1. I corsi possono includere un periodo applicativo, la cui durata è fissata dal Piano della formazione. Essi si svolgono presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e mirano al perfezionamento della formazione professionale, inclusa l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei dirigenti delle strutture sanitarie interessate.
2. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, è considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attività di medico nel settore del lavoro, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del presente regolamento.



Ministero dell'Interno

Sezione V

Tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e di commissario tecnico

Articolo 93

Articolazione del percorso di tirocinio operativo

1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i commissari capo tecnici, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a Uffici e Reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 81, nell'ambito di coloro che hanno scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo essi sono assegnati a Uffici o Reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
3. I commissari capo e i commissari capo tecnici, ammessi al tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La frequenza delle attività previste dal regolamento del corso di dottorato è computata nell'orario di servizio.
4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del Direttore della Scuola, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
5. I commissari capo e i commissari capo tecnici tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

Articolo 94

Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo

1. Le modalità di impiego dei commissari capo e dei commissari capo tecnici tirocinanti sono definite dal capo dell'Ufficio o Reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.
2. I tirocinanti sono impiegati in attività implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria,



Ministero dell'Interno

nonché delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di Uffici o Reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori. I tirocinanti, partecipano, altresì, a scopo formativo, alle attività e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 95

Verifica finale del tirocinio operativo

1. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo o commissari capo tecnici sono confermati nella qualifica previa verifica finale consistente nella redazione di un elaborato riguardante il tirocinio svolto, valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di assegnazione del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.
2. Il dirigente dell'Ufficio o Reparto redige una relazione in cui è dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si è concretamente svolto.
3. La relazione di cui al comma 2, unitamente all'elaborato di cui al comma 1, sono inviate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane per l'inserimento nel fascicolo personale del tirocinante.

CAPO III

CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Sezione I

Corsi di formazione dirigenziale

Articolo 96

Finalità e articolazione del corso

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad indirizzo prevalentemente professionale ha durata di un mese ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità, di carattere:
 - a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei funzionari di Polizia;
 - b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
 - c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale delle carriere dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia.
2. Il Piano della formazione può prevedere moduli differenziati in relazione alle specificità funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
3. I commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità,



Ministero dell'Interno

da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.

Articolo 97

Esame finale

1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della formazione.
2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di "insufficiente profitto", "sufficiente profitto", "buon profitto", "segnalato profitto". Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a "sufficiente profitto".
3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
 - a) "segnalato profitto": trenta trentesimi;
 - b) "buon profitto": da ventisette a ventinove trentesimi;
 - c) "sufficiente profitto": da diciotto a ventisei trentesimi.

Articolo 98

Graduatoria finale

1. I frequentatori che superano il corso sono collocati in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio per merito comparativo ovvero del concorso interno per titoli ed esami di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 334 del 2000.

CAPO IV

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E SEMINARI

Sezione I

Corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica

Articolo 99

Durata e contenuti dei corsi

1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al presente Capo sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.



Ministero dell'Interno

2. Il Piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al presente Capo ne fissa i contenuti e la durata che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
3. Le attività formative possono svolgersi in modalità *e-learning* ovvero mediante applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, nonché presso università ed altri organismi di ricerca, pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente.

Articolo 100

Ammissione, frequenza e modalità di svolgimento

1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per le risorse umane e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.
2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi di cui al comma 1 sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento.
3. Per la validità della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al trenta per cento delle giornate di attività didattica.

Articolo 101

Valutazione del profitto

1. La frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante modalità di verifica stabilite dal Piano della formazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 è espressa con un giudizio di "insufficiente profitto", "sufficiente profitto", "buon profitto", "segnalato profitto". I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a "sufficiente profitto".
3. Nell'esame finale, il giudizio di cui al comma 2 è espresso in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
 - a) "segnalato profitto": trenta trentesimi;
 - b) "buon profitto": da ventisette a ventinove trentesimi;
 - c) "sufficiente profitto": da diciotto a ventisei trentesimi.

Articolo 102

Aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato attraverso formazione specialistica

1. All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 334 del 2000, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.



Ministero dell'Interno

Articolo 103

Corsi di perfezionamento e di specializzazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2006, n. 256.
2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

Sezione II Seminari

Articolo 104

Disciplina applicabile

1. Ai seminari organizzati presso la Scuola si applicano le disposizioni del presente regolamento ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI CORSI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Articolo 105

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato presso gli istituti di istruzione di cui all'articolo 60, comma 1, numeri 1), 2), 3), della legge 1 aprile 1981, n. 121 (di seguito istituti di istruzione) cui sono avviati i vincitori dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), numeri 2 e 3, b) e c), numeri 3 e 4.
2. Per particolari esigenze organizzative i corsi di formazione di cui al comma 1 possono essere svolti anche presso i centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento (di seguito istituti di istruzione) di cui all'articolo 60, comma 1, numero 5) della legge n. 121 del 1981.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Articolo 106

Prove d'esame

1. I corsi di formazione si concludono con il superamento di un esame finale.
2. Il Piano della formazione può prevedere lo svolgimento di prove d'esame in relazione allo sviluppo del percorso formativo valide per la formazione della graduatoria finale.



Ministero dell'Interno

3. Il contenuto delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, nonché gli strumenti e le modalità per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica d'esame, qualora costituita.
4. Se il corso si svolge in più istituti di istruzione, le prove d'esame sono uguali per tutti gli istituti di istruzione; le prove scritte sono sostenute dai corsisti contemporaneamente, salvo eccezionali esigenze, in tutte le sedi.
5. I risultati delle prove d'esame sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.

Articolo 107

Commissione degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione dei corsi di cui al presente Titolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte:
 - a) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori: dal Direttore dell'Istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo Istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso;
 - b) per i corsi di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: dal Direttore dell'Istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo Istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da tre docenti del corso. La Commissione può essere integrata con uno o più esperti nelle materie relative ai profili professionali dei frequentatori con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale;
 - c) per i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici: dal Direttore dell'Istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente, da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il medesimo Istituto di istruzione con qualifica non superiore a vice questore e da un docente del corso;
 - d) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: dal Direttore dell'Istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo Istituto di istruzione, e da un docente del corso;
 - e) per il corso di formazione per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: dal Direttore dell'Istituto di istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente e da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il medesimo Istituto di istruzione e da un docente del corso.
2. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a commissario



Ministero dell'Interno

capo o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno o da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in servizio presso l'Istituto di istruzione ove si svolge il corso.

3. Le commissioni degli esami sono integrate, per lo svolgimento della prova pratica di difesa personale e di tecniche operative, qualora previste, da un istruttore per ciascuna delle rispettive discipline, scelto preferibilmente tra quelli che hanno curato il percorso formativo.

4. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni possono essere integrate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata, in qualità di componente e da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo o qualifica equiparata, con funzioni di segretario, in servizio presso l'Istituto di istruzione ove si svolge il corso.

5. Per le commissioni di cui al comma 1, le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.

6. Le commissioni degli esami possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in sottocommissioni nominate con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo.

7. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.

Articolo 108

Commissione unica d'esame

1. Se il corso di formazione si svolge presso più istituti di istruzione, oltre alle commissioni degli esami di cui all'articolo 107, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è nominata una Commissione unica d'esame, composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge il corso. Se il numero dei componenti, compreso il presidente, è pari, la Commissione unica d'esame è integrata con un altro componente, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso l'Ispettorato o altro Istituto di istruzione.

2. Le funzioni di presidente della Commissione unica d'esame sono assunte dal Direttore dell'Istituto di istruzione più anziano in ruolo e quelle di segretario da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso l'Istituto di istruzione diretto dal presidente della Commissione unica.

3. Le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento del titolare, sono assunte dal componente con qualifica più elevata e, nell'ambito di quest'ultima, dal più anziano in ruolo.

4. Con il decreto di cui al comma 1, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario.



Ministero dell'Interno

Articolo 109

Giudizio di idoneità al servizio di polizia

1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia, necessario per l'iscrizione in ruolo, è espresso, per ciascun corsista vincitore di concorso pubblico, dal Direttore dell'Istituto di istruzione, sulla base delle risultanze del fascicolo personale, consultati i docenti del corso ed i responsabili delle articolazioni corsi e studi.
2. Il giudizio di idoneità deve essere motivato ed è espresso in conformità ai sotto indicati parametri di valutazione comuni per i corsi di formazione per vice ispettori, vice ispettori tecnici, agenti ed agenti tecnici:
 - a) qualità morali e di carattere: è valutata la profonda e leale adesione ai valori e principi dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri di lealtà, correttezza e rettitudine richiesti agli appartenenti alla Polizia di Stato. Si tiene, altresì, conto della consapevolezza della dimensione valoriale nella vita professionale e privata, della conoscenza dei propri limiti e delle proprie potenzialità e si considera la capacità di controllare le reazioni nei vari contesti;
 - b) senso del dovere e della disciplina: è valutata la capacità di mantenere un comportamento corretto, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonché delle regole di comportamento dell'Istituto di istruzione; è considerata anche la volontà di perseverare nel raggiungere gli obiettivi scelti o proposti da terzi, anche con spirito di sacrificio;
 - c) senso della responsabilità e spirito di servizio: è valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilità gli impegni attinenti al proprio ruolo e ad assumersi consapevolmente le conseguenze dei propri comportamenti;
 - d) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali: è valutato il portamento, la proprietà dei modi, l'educazione, il garbo e la cura della persona e dell'uniforme, in ogni contesto. Si tiene conto dell'attenzione che viene prestata nella conservazione e manutenzione dei beni e materiali assegnati e di quello patrimonio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
 - e) capacità comunicative e qualità dei rapporti interpersonali: è valutata la capacità di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti e, in generale nella relazione con gli altri, anche al di fuori dell'ambito formativo e in ambienti interni ed esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
3. Per i corsi di formazione per vice ispettori e vice ispettori tecnici vengono, altresì, valutati i seguenti parametri:
 - a) capacità di coordinamento e direzione di unità operative: è valutata la capacità di esprimere direttive chiare e di assumersi le connesse responsabilità, di interagire e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attività;
 - b) spirito di iniziativa, capacità di risoluzione: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonché l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attività e soluzioni adeguate alle contingenti esigenze e necessità anche in relazione ad eventuali compiti assegnati;



Ministero dell'Interno

- c) assiduità dimostrata e rendimento negli studi; sono valutati l'impegno dimostrato, l'interesse e la qualità della partecipazione dimostrata nello svolgimento delle attività proposte, nonché i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione.
4. Per i corsi di formazione per allievi agenti ed allievi agenti tecnici vengono, altresì, valutati i seguenti parametri:
- a) capacità all'interazione di gruppo: è valutata la capacità di collaborare in modo costruttivo e di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle diverse attività;
 - b) spirito di iniziativa: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni e scegliere le soluzioni idonee nonché l'attitudine dimostrata, durante il corso, di promuovere attività e soluzioni adeguate in relazione ad eventuali compiti assegnati;
 - c) assiduità dimostrata e rendimento negli studi: sono valutati l'impegno l'interesse e la qualità della partecipazione nello svolgimento delle attività proposte, nonché i risultati conseguiti negli esami e nelle prove previste dal Piano della formazione.
5. Per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, vincitore di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli degli ispettori e ispettori tecnici, il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso, sulla base dei parametri di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento all'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del nuovo ruolo.
6. Qualora la formazione in video collegamento, in modalità *e-learning* o decentrata e telematica superi un terzo della durata complessiva del corso, il giudizio di idoneità è espresso, in deroga ai commi 2, 3 e 4 in conformità ai sotto indicati parametri di valutazione:
- a) senso del dovere e della disciplina;
 - b) senso della responsabilità;
 - c) cura della persona, assetto formale e cura dei materiali;
 - d) capacità comunicative;
 - e) spirito di servizio ed assiduità dimostrata.
7. A ciascun parametro di valutazione è attribuito un punteggio da uno a tre.
8. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a quindici ventiquattresimi per i giudizi di idoneità di cui ai commi 2, 3 e 4 e di un punteggio complessivo non inferiore a nove quindicesimi per il giudizio di idoneità di cui al comma 6.
9. L'idoneità non è conseguita se, anche in un solo parametro, è riportato il punteggio di zero.

Articolo 110

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale del corso è redatta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame, qualora costituita.
2. Nel caso in cui il corso si svolga in più istituti di istruzione, la Commissione unica d'esame compila la graduatoria finale, riunendo le graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame dei singoli istituti di istruzione.
3. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza.
4. I corsisti ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, sono collocati nella



Ministero dell'Interno

graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

5. La graduatoria finale è pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.

6. Se il corso si svolge in più istituti di istruzione la pubblicazione avviene contemporaneamente in tutte le sedi.

CAPO II

CORSI PER LA NOMINA A VICE ISPETTORE E VICE ISPETTORE TECNICO

Sezione I

Corso per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso pubblico

Articolo 111

Durata del corso

1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Esso è finalizzato all'acquisizione dei crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonché ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori quali agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

2. La durata effettiva del corso è stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di formazione.

3. Durante il corso gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.

4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori in prova, conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

Articolo 112

Prove d'esame

1. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall'articolo 106, durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed



Ministero dell'Interno

argomenti previsti dal Piano della formazione.

2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali è espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di "idoneità" o "non idoneità", salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione.

Articolo 113

Esame finale

1. L'esame finale del corso consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa alle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.

Articolo 114

Graduatoria finale

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, la graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo vice ispettore formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto conseguito nel concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, convertito in trentesimi con apposita tabella di conversione predisposta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame ove costituita;

b) dei voti conseguiti nelle prove scritte o orali;

c) del voto conseguito nell'esame finale.

2. L'allievo vice ispettore che ha superato la prova d'esame in sessione straordinaria a seguito del mancato superamento dell'esame in sessione ordinaria consegue, ai fini della graduatoria finale, una votazione pari alla media tra il voto riportato in sessione straordinaria e diciotto trentesimi.

3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:

a) 0.25 punti per la valutazione da diciassette a diciannove ventiquattresimi;

b) 0.50 punti per la valutazione da venti a ventidue ventiquattresimi;

c) 0,75 punti per la valutazione da ventitré a ventiquattro ventiquattresimi.

4. A parità di punteggio complessivo, la precedenza è riconosciuta all'allievo vice ispettore che precede nella graduatoria del concorso.

Sezione II

Corsi per la nomina a vice ispettore per i vincitori del concorso interno

Articolo 115

Durata e finalità

1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative:



Ministero dell'Interno

- a) una realizzata in modalità telematiche e informatiche;
 - b) una di formazione residenziale presso l'Istituto di istruzione;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione.
2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
 3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.
 4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Articolo 116

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali svolti durante il corso.
4. La forma scritta o orale dell'esame finale è stabilita dal Piano della formazione.
5. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'allievo vice ispettore che non supera l'esame è restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

Articolo 117

Tirocinio applicativo

1. Il periodo di tirocinio applicativo è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento delle diverse attività e procedure.
3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.



Ministero dell'Interno

Articolo 118 *Graduatoria finale*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base alla votazione conseguita nell'esame finale.

Sezione III

Corso per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso pubblico

Articolo 119 *Durata del corso*

1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici. Esso è preordinato all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nonché ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori tecnici per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso.
2. La durata effettiva del corso è stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di cui all'articolo 66, comma 1.
3. Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi, quali allievi vice ispettori tecnici, che persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.
5. Durante i corsi gli allievi vice ispettori tecnici non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.
6. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.



Ministero dell'Interno

7. Al termine del corso di cui al comma 4, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Articolo 120 *Prove d'esame*

1. Alle prove d'esame dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 112.

Articolo 121 *Esame finale*

1. All'esame finale dei corsi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 113.

Articolo 122 *Graduatoria finale*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 110, al termine dei corsi per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso.

Sezione IV

Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori del concorso interno

Articolo 123 *Durata e finalità*

1. Il corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative di cui:
 - a) una realizzata in modalità telematiche e informatiche;
 - b) una di formazione residenziale presso l'Istituto di istruzione;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione.
2. La successione temporale e la durata delle fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici, tenuto conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è stato indetto il concorso.
4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori tecnici, superate le prove d'esame previste dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico e conseguono le



Ministero dell'Interno

qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Articolo 124

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, l'esame finale consiste in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
3. La prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali a carattere tecnico-scientifico o tecnico pertinenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso, svolti durante il corso.
4. La forma scritta o orale è stabilita dal Piano della formazione.
5. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
6. L'allievo vice ispettore tecnico che non supera l'esame è restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Articolo 125

Tirocinio applicativo

1. Il periodo di tirocinio applicativo è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori tecnici partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego in relazione ai settori e ai profili professionali, qualora previsti, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento delle diverse attività e procedure afferenti al profilo tecnico di appartenenza.
3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.

CAPO III

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI PER LA NOMINA A VICE SOVRINTENDENTE E VICE SOVRINTENDENTE TECNICO

Articolo 126

Durata e finalità dei corsi

1. I corsi di formazione professionale, della durata di tre mesi, sono articolati in tre fasi



Ministero dell'Interno

formative:

- a) una realizzata in modalità telematiche e informatiche;
 - b) una di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione;
 - c) una di applicazione pratica, presso la sede di assegnazione.
2. La successione temporale e la durata delle tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I corsi perseguono gli obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo dei sovrintendenti tecnici, rispettivamente, di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, i primi, e di agenti di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate, i secondi, sulla base di contenuti formativi ripartiti in aree di formazione giuridica, professionale e tecnico-operativa.

Articolo 127

Esame finale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova scritta costituita da un questionario con risposte a scelta multipla sulle materie previste dal Piano della formazione.
2. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. I frequentatori che non superano l'esame finale sono restituiti ai servizi d'istituto ed ammessi, per una sola volta, a partecipare al corso successivo ai sensi degli articoli 24-*quinquies*, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e 20-*quinquies*, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Articolo 128

Applicazione pratica

1. Il periodo di applicazione pratica è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di comando di piccole unità operative o di unità equivalenti in relazione alle specifiche mansioni.
2. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalità di svolgimento delle diversificate attività e procedure.
3. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno dei frequentatori, una nota valutativa basata sui parametri di cui all'articolo 109, comma 2, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. n. 335 del 1982.



Ministero dell'Interno

CAPO IV CORSI PER LA NOMINA AD AGENTE E AGENTE TECNICO

Sezione I Corso per la nomina ad agente

Articolo 129

Durata, articolazione e finalità del corso

1. Il corso di formazione ha la durata di dodici mesi ed è articolato in due semestri.
2. Al termine del primo semestre, gli allievi agenti che hanno ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 109, sono nominati agenti in prova ed acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
3. Il secondo semestre è suddiviso in due periodi formativi la cui durata è stabilita dal Piano della formazione. Il primo periodo è finalizzato al completamento della formazione presso l'Istituto di istruzione e il secondo periodo è destinato all'applicazione pratica presso gli Uffici e Reparti ove gli agenti in prova, che hanno ottenuto la conferma del giudizio di idoneità e prestato giuramento, sono assegnati.
4. Nel periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova espletano le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti partecipando alle attività degli Uffici e Reparti cui sono assegnati, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico.
5. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma devono essere costantemente affiancati da personale esperto.
6. Al termine del periodo di applicazione pratica, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula per ciascuno dei frequentatori, una relazione, basata sui parametri individuati nel decreto istitutivo del corso, "favorevole" o "non favorevole".
7. Gli agenti in prova nei cui confronti è redatta una relazione "favorevole", conseguono la nomina ad agente di polizia; quelli nei cui confronti è redatta una relazione "non favorevole" sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito «non favorevole», gli agenti in prova sono dimessi dal corso.

Articolo 130

Prove d'esame

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.
2. A ciascuna prova teorica è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di "idoneità" o "non idoneità".



Ministero dell'Interno

Articolo 131 *Esame finale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli agenti in prova sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Sezione II Corso di formazione, a carattere teorico-pratico, per la nomina ad agente tecnico

Articolo 132 *Durata e finalità del corso*

1. Il corso di formazione, a carattere teorico-pratico, ha la durata di sei mesi e persegue obiettivi formativi finalizzati all'esercizio delle mansioni di natura tecnica e tecnico-manuale previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici.
2. Al termine del corso gli allievi agenti tecnici, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui dall'articolo 109, prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova conseguendo la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

Articolo 133 *Prove d'esame*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 106, le prove d'esame consistono in prove teoriche, scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione.
2. A ciascuna prova teorica è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio di "idoneità" o "non idoneità".

Articolo 134 *Esame finale*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, al termine del corso gli allievi agenti tecnici sostengono un esame finale consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. Alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta trentesimi e la stessa è superata con una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.



Ministero dell'Interno

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 135

Abrogazioni

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cessano di applicarsi:
 - a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;
 - b) l'articolo 10 del Regolamento degli istituti di istruzione adottato con D.M. 9 marzo 1983;
 - c) il decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, ad esclusione del Capo II-*bis* limitatamente all'espletamento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), a-*bis*), a-*ter*), a-*quater*), b), b-*bis*) del decreto legislativo n. 95 del 2017;
 - d) il decreto del Ministro dell'interno 4 dicembre 2003, n. 370;
 - e) il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129;
 - f) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 37, commi 1-*bis* e 1-*ter* e delle disposizioni in esso richiamate, relativamente ai commissari del 109° corso di formazione iniziale e all'articolo 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr) del decreto legislativo n. 95 del 2017;
 - g) il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018.
2. Ogni richiamo alle disposizioni dei decreti di cui al comma 1 si intende riferito alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 136

Disposizioni finali e di rinvio in materia di concorsi

1. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente regolamento, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.



Ministero dell'Interno

Articolo 137

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
Lamorgese



Ministero dell'Interno

TABELLA 1
(articolo 2)

**LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI E SPECIALISTICHE CHE ASSOLVONO AL
REQUISITO DEL POSSESSO DELLO SPECIFICO TITOLO DI STUDIO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO NEI CONCORSI PER L'ACCESSO
ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO**

SETTORE	LAUREA TRIENNALE	LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
POLIZIA SCIENTIFICA		
PROFILO CHIMICO-BIOLOGICO	Scienze biologiche (L13) Scienze e tecnologie chimiche (L27) Biotechnologie (L2)	Biologia (LM-6) 6/S Biotechnologie agrarie (LM-7) 7/S Biotechnologie industriali (LM-8) 8/S Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) 9/S Farmacia e farmacia industriale (LM-13) 14/S Scienze chimiche (LM-54) 62/S Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) 61/S Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) 81/S
PROFILO ELETTRONICO-INFORMATICO	Ingegneria dell'informazione (L8) Scienze e tecnologie informatiche (L31)	Ingegneria della sicurezza (LM-26) Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 30/S Ingegneria informatica (LM-32) 35/S Ingegneria elettronica (LM-29) 32/S Informatica (LM-18) 23/S Ingegneria dell'automazione (LM-25) 29/S Fisica (LM-17) 20/S Sicurezza informatica (LM-66) 23/S Matematica (LM-40)
PROFILO BALISTICO	Scienze e tecnologie fisiche (L30) Scienze matematiche (L-35) Ingegneria industriale (L-09)	Fisica (LM-17) 20/S Matematica (LM-40) Informatica (LM-18) Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) Ingegneria informatica (LM-32) Ingegneria meccanica (LM-33)



Ministero dell'Interno

SETTORE	LAUREA TRIENNALE	LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE
TELEMATICA		
PROFILO TELECOMUNICAZIONI e PROFILO INFORMATICO	Ingegneria dell'informazione (L8) Scienze e tecnologie informatiche (L31)	Ingegneria della sicurezza (LM-26) Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 30/S Ingegneria informatica (LM-32) 35/S Ingegneria elettronica (LM-29) 32/S Informatica (LM-18) 23/S Ingegneria dell'automazione (LM-25) 29/S Fisica (LM-17) 20/S Sicurezza informatica (LM-66) 23/S
MOTORIZZAZIONE	Ingegneria industriale (L9)	Ingegneria meccanica (LM-33) 36/S Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20) 25/S Ingegneria dell'automazione (LM-25) 29/S Ingegneria elettrica (LM-28) 31/S
EQUIPAGGIAMENTO	Ingegneria industriale (L9) Scienze e tecnologie chimiche (L27) Scienze e tecnologie fisiche (L30)	Ingegneria gestionale (LM-31) 34/S Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53) 61/S Fisica (LM-17) 20/S
ACCASERMAMENTO	Scienze e tecniche dell'edilizia (L23) Ingegneria civile e ambientale (L7) Scienze dell'architettura (L17)	Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4) Architettura e ingegneria edile 4/S Ingegneria civile (LM-23) 28/S Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24) Ingegneria civile 28/S
SICUREZZA CIBERNETICA	Ingegneria dell'informazione (L8) Scienze e tecnologie informatiche (L31) Scienze della difesa e della sicurezza (DS1)	Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) 30/S Ingegneria elettronica (LM-29) 32/S Ingegneria informatica (LM-32) 35/S Informatica (LM-18) 23/S Sicurezza informatica (LM-66) 23/S



Ministero dell'Interno

TABELLA 2
(articoli 19, 22 e 28)

MATERIE DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLE PROVE D'ESAME DEI CONCORSI PER
L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI
TECNICI DI POLIZIA

SETTORE		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
TELEMATICA	Ruolo degli ingegneri	<p>1^a prova: elaborato, oppure quesiti con risposte a scelta multipla con motivazione della risposta, tendenti a verificare il livello di conoscenza dei concetti fondamentali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sistemi e tecnologie per trasmissioni cablate e <i>wireless</i> ▪ reti di comunicazione ▪ <i>project management</i> <p>2^a prova: elaborato tecnico scientifico tendente a verificare le capacità organizzative, progettuali, di ragionamento logico deduttivo e di sintesi, di soluzione di problemi complessi, nella progettazione e sviluppo di sistemi per telecomunicazioni.</p>	<p>Per tutti i ruoli il colloquio verte sulle materie delle prove scritte, nonché su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ elementi di diritto pubblico ▪ elementi di diritto penale ▪ norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
	Ruolo dei fisici	<p>1^a prova: elaborato, oppure quesiti con risposte a scelta multipla con motivazione della risposta, tendenti a verificare il livello di conoscenza dei concetti fondamentali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ architettura degli elaboratori ▪ sistemi operativi ▪ reti e protocolli di trasmissione di dati ▪ <i>project management</i> ▪ sicurezza informatica <p>2^a prova: elaborato tecnico scientifico tendente a verificare le capacità organizzative, progettuali, di ragionamento logico deduttivo e di sintesi, di soluzione di problemi complessi, nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del <i>software</i>, delle basi di dati e di sistemi di <i>data warehouse</i> ▪ modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti ▪ sistemi informativi ▪ intelligenza artificiale e <i>data mining</i>. 	



Ministero dell'Interno

SETTORE		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
P O L I Z I A S C I E N T I F I C A	Ruolo dei chimici	<p>1^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">le scienze forensi. L'analisi delle tracce fisiche nelle indagini penali. <p>2^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">legislazione e deontologia professionale. La sicurezza sui luoghi di lavoro e il rischio chimico negli ambienti di lavorotecniche strumentali complesse e sofisticate, utilizzate per la caratterizzazione di campioni/reperti disponibili anche in piccola quantità e/o concentrazione in matrici complesseprocedimenti comuni di caratterizzazione e comparazione di particelle e micro-particelle solide di interesse forense (vetri, terreni, carta, peli, fibre tessili, vernici, inchiostri ecc.)criteri di qualità. Conoscenza dei sistemi di qualità, applicati ai modelli organizzativi (ISO 9001) e ai procedimenti di misura (ISO 17025).	<p>Per tutti i ruoli il colloquio verte sulle materie delle prove scritte, nonché su:</p> <ul style="list-style-type: none">elementi di diritto pubblicoelementi di diritto penalenorme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
	Ruolo dei biologi	<p>1^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">l'analisi delle tracce fisiche nelle indagini penali. Ricerca e analisi del DNA per scopi forensi dai vari tipi di tracce biologiche. <p>2^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">legislazione e deontologia professionale. Il rischio biologico negli ambienti di lavorofondamenti di biologia molecolare e di genetica forense umana, animale e vegetalecriteri di qualità. Conoscenza dei sistemi di qualità, applicati ai modelli organizzativi (ISO 9001) e ai procedimenti di misura (ISO 17025). Siti informatici impiegati in genetica forense e database genetici del DNA a uso forense.	



Ministero dell'Interno

SETTORE		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
P O L I Z I A S C I E N T I F I C A	Ruolo dei fisici	<p>1^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ le scienze forensi. L'analisi delle tracce fisiche nelle indagini penali. <p>2^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ fondamenti di fisica generale con particolare riferimento alla balistica e all'ottica▪ interazione radiazione – materia: tecniche di analisi non distruttive (microscopia, ottica, diffrattometria ai raggi X, fluorescenza ai raggi X, spettroscopia Raman, spettroscopia infrarossa, georadar▪ elementi di statistica: stima dell'incertezza di misura, distribuzioni di probabilità, test per la verifica delle ipotesi. Statistica <i>bayesiana</i> (con particolare riferimento al rapporto di verosimiglianza)▪ fondamenti di microscopia elettronica con particolare riferimento alla microscopia elettronica a scansione e relative tecniche di microanalisi▪ tecniche di acquisizione ed elaborazione di immagini, anche 3D, e di segnali audio▪ criteri di qualità. Conoscenza dei sistemi di qualità, applicati ai modelli organizzativi (ISO 9001) e ai procedimenti di misura (ISO 17025).	<p>Per tutti i ruoli il colloquio verte sulle materie delle prove scritte, nonché su:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ elementi di diritto pubblico▪ elementi di diritto penale▪ norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
	Ruolo degli ingegneri	<p>1^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ le scienze forensi. L'analisi delle tracce fisiche ed elettroniche nelle indagini penali. <p>2^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ fondamenti di ingegneria elettronica e meccanica con particolare riguardo all'analisi dei segnali audio e video, alle telecomunicazioni, alla scienza dei materiali ed ai dispositivi elettronici utilizzati in campo forense▪ criteri di qualità. Conoscenza dei sistemi di qualità, applicati ai modelli organizzativi (ISO 9001) e ai procedimenti di misura (ISO 17025).	



Ministero dell'Interno

SETTORE		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
M O T O R I Z Z A Z I O N E	Ruolo degli ingegneri	<p>1^a prova: Elaborato, oppure quesiti con risposte a scelta multipla con motivazione delle risposte, tendenti a verificare il livello di conoscenza dei concetti fondamentali di:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ meccanica applicata alle macchine, costruzioni di macchine e costruzioni aeronautiche▪ dinamica del veicolo e meccanica del volo▪ tecnologia meccanica e scienza dei materiali▪ meccanica dei fluidi e termodinamica delle macchine▪ misure meccaniche, termiche e collaudi▪ elettrotecnica, elettronica di potenza macchine e azionamenti elettrici▪ automazione industriale▪ logistica industriale▪ principi e metodologie della progettazione. <p>2^a prova: Redazione di un elaborato tecnico scientifico sulle materie della prima prova, tendente a verificare le seguenti capacità:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ organizzativa, gestionale▪ progettuale, di ragionamento logico deduttivo e di sintesi,▪ soluzione di problemi complessi▪ ottimizzazione dell'impiego delle risorse.	<p>Colloquio vertente sulle materie delle prove scritte, nonché su:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ elementi di diritto pubblico▪ elementi di diritto penale▪ norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

SETTORE		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
EQUIPAGGIAMENTO	Ruolo dei fisici merceologi	<p>Redazione di due elaborati tecnico scientifici, tendenti a verificare il livello di conoscenza delle materie di seguito elencate nonché le capacità organizzative, gestionali, progettuali, di ragionamento logico deduttivo e di sintesi, di soluzione di problemi complessi e di ottimizzazione dell'impiego delle risorse.</p> <p>1^a prova:</p> <p>TESSILE</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Le fibre tessili: classificazione merceologica; struttura morfologica e chimica; proprietà morfologiche-organolettiche e fisico meccaniche; processi e fasi di lavorazione▪ i materiali tessili: i filati; le superfici tessili; tessuti ortogonali, tessuti a maglia, tessuti <i>high tech</i>, microfibre, ausiliari tessili, processi di nobilitazione e finissaggio. Calcolo del titolo di un filato e passaggio tra i vari sistemi di titolazione; calcolo della quantità di filato necessario per ordire pezze di tessuto di dimensioni note▪ caratterizzazione qualitativa, quantitativa e prestazionale; caratteristiche strutturali e prestazionali del filato e del tessuto secondo la normativa vigente (norme UNI EN ISO)▪ funzionamento delle principali macchine tessili industriali▪ costruzione di un tessuto e lavorazione industriale▪ ciclo di vita di un prodotto tessile, gestione e controllo dei processi tecnologici della filiera anche in relazione agli <i>standard</i> di qualità e all'impatto ambientale▪ etichettatura dei prodotti tessili in conformità alle disposizioni di legge. <p>LOGISTICA</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la logistica e i sistemi d'integrazione▪ i magazzini e le relative attività▪ ubicazione, organizzazione del magazzino, movimentazione delle merci▪ stoccaggio e tecniche principali di allocazione▪ gestione e controllo delle scorte▪ sistemi informativi a supporto della logistica▪ gestione e controllo in relazione agli <i>standard</i> di qualità e all'impatto ambientale.	<p>Per tutti i ruoli il colloquio verte sulle materie delle prove scritte, nonché su:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ elementi di diritto pubblico▪ elementi di diritto penale▪ norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

SETTORE		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
EQUIPAGGIAMENTO	Ruolo dei fisici merceologi	2 ^a prova: PELLAMI E CUOI	Per tutti i ruoli il colloquio verte sulle materie delle prove scritte, nonché su: <ul style="list-style-type: none">▪ elementi di diritto pubblico▪ elementi di diritto penale▪ norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
		<ul style="list-style-type: none">▪ Tecnica conciaria: materie prime, tipologie di concia, processo conciario, trattamenti <i>post</i> concia, rifinitura e nobilitazione▪ lavorazione industriale per la confezione di manufatti calzaturieri: cicli e tipologie di lavorazione; le calzature come dispositivi di protezione individuale▪ morfologia e proprietà fisico-chimiche dei cuoi e dei materiali rigenerati, degli adesivi e delle altre sostanze di processo▪ caratteristiche fisiche e meccaniche di tessuti e supporti rivestiti, di elastomeri e materie plastiche▪ funzionamento delle principali macchine operanti nella filiera d'interesse▪ gestione e controllo dei processi tecnologici della filiera anche in relazione agli <i>standard</i> di qualità e all'impatto ambientale▪ caratterizzazione qualitativa, quantitativa e prestazionale: caratteristiche strutturali e prestazionali secondo la normativa vigente (norme UNI EN ISO)▪ ciclo di vita di un prodotto calzaturiero, gestione e controllo dei processi tecnologici della filiera anche in relazione agli <i>standard</i> di qualità e all'impatto ambientale.	
		ARREDI	
		<ul style="list-style-type: none">▪ Industria del legno: caratteristiche delle materie prime e dei processi di fabbricazione: i derivati del legno e relativi cicli di produzione; tecniche e processi di produzione delle principali strutture per arredi▪ moderni orientamenti tecnici in ordine ai materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione degli arredi sia in legno che in metallo gestione e controllo della filiera anche in relazione agli <i>standard</i> di qualità e all'impatto ambientale.	



Ministero dell'Interno

SETTORE		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
A C C A S E R M A M E N T O	Ruolo degli ingegneri	<p>1^a prova: La prova verte su argomenti tratti dalle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ opere pubbliche▪ urbanistica ed edilizia▪ tutela dei beni e del paesaggio▪ salute e sicurezza sul lavoro▪ progettazione: architettonica, strutturale ed impiantistica. <p>La prova consiste nella redazione di una relazione tecnica, accompagnata da schemi e grafici esplicativi, illustrativa di un progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale di una struttura, da destinare, o già destinata, a sede di un Organismo della Polizia di Stato, con particolare riferimento alla definizione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ dell'organizzazione distributivo -funzionale▪ degli interventi edilizi▪ degli interventi strutturali▪ degli interventi impiantistici. <p>2^a prova: La prova consiste nello svolgimento di un elaborato tecnico per la realizzazione di un complesso immobiliare, o parte di esso, da destinare a sede di uno o più Organismi della Polizia di Stato, da esplicitare con:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ elaborazioni grafiche redatte in varie scale di rappresentazione▪ una relazione tecnico-illustrativa, che sulla base dei criteri generali usati per le scelte di progettazione, approfondisca anche in un'ottica di facilità ed economicità della gestione manutentiva degli immobili, una o più delle seguenti tematiche:<ul style="list-style-type: none">- rapporto tra intervento edilizio e strumenti urbanistici- scelte distributive e funzionali- scelte architettoniche ed edilizie- scelta della soluzione strutturale- scelta delle soluzioni impiantistiche- stima dei costi.	<p>Colloquio vertente sulle materie delle prove scritte, nonché su:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ elementi di diritto pubblico▪ elementi di diritto penale▪ norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato▪ legislazione in materia di: opere pubbliche, urbanistica ed edilizia, tutela dei beni culturali e del paesaggio, salute e sicurezza sul lavoro;▪ quadro normativo di riferimento per la progettazione:<ul style="list-style-type: none">- architettonica- strutturale- impiantistica.



Ministero dell'Interno

		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
PSICOLOGIA	Ruolo degli psicologi	<p>1^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Psicologia generale. <p>2^a prova:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.	<p>Colloquio vertente sulle materie delle prove scritte, nonché su:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ elementi di diritto pubblico▪ elementi di diritto penale.▪ norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato▪ psicologia sociale. Elementi di psicologia generale▪ teoria e tecnica dell'indagine della personalità▪ statistica psicosometrica▪ metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale▪ normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica.



Ministero dell'Interno

TABELLA 3
(articoli 19 e 22)

**MATERIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PER IL CONCORSO
PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI
DELLA POLIZIA DI STATO**

SETTORE	PROFILI PROFESSIONALI DI IMPIEGO	MATERIE
POLIZIA SCIENTIFICA		
	Chimico-biologico	Biologia; microbiologia e tecnologie di controllo sanitario; chimica organica; biochimica, chimica fisica e laboratorio; chimica elaborazione dati di laboratorio.
	Elettronico-informatico	Fisica; elettronica applicata ai sistemi audiovisivi; misurazioni elettroniche; fondamenti di informatica; elementi di matematica, probabilità e statistica; reti di calcolatori; elementi di reti di telecomunicazioni.
	Balistico	Fisica; elementi di balistica; elementi di tecnologia meccanica; elementi di chimica; elementi di matematica; probabilità e statistica; elementi di spettroscopia.
TELEMATICA		
	Telecomunicazioni	Comunicazioni elettroniche; reti e sistemi di comunicazione via cavo e via etere; protocolli di reti e di trasporto; servizi e sicurezza sulle reti di comunicazione.
	Informatico	Elementi di matematica probabilistica e statistica; architettura dei calcolatori elettronici; sistemi operativi; reti di calcolatori; protocolli di comunicazione; elementi di ingegneria del <i>software</i> , linguaggi di programmazione.



Ministero dell'Interno

		basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei dati e dei programmi; crittografia dei dati e firma digitale.
MOTORIZZAZIONE		Costruzioni meccaniche; tecnologia meccanica; meccanica applicata ai veicoli terrestri.
EQUIPAGGIAMENTO		Nozioni di chimica e di fisica generale con richiami particolari alla materia tessile conciaria, tecnologia tessile, conciaria e del legno; metallurgia.
ACCASERMAMENTO		Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; progettazione costruzione impianti; gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro; estimo civile; tecnologia delle costruzioni.
PSICOLOGIA		Elementi di psicologia generale; psicologia sociale; teoria e tecniche dei test; metodologia della ricerca psicologica; statistica psicometrica; tecniche di raccolta e analisi dei dati; psicologia del lavoro; rischi psicosociali; informatica per le scienze umane e sociali.
SERVIZIO SANITARIO		
	Infermiere	Prevenzione e norme di medicina del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria; principi di fisiologia ed anatomia umana; introduzione alla farmacologia; elementi di informatica di base.
	Prevenzione sui luoghi di lavoro	Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e norme di diritto del lavoro; la misurazione e la campionatura



Ministero dell'Interno

		in ambiente di lavoro: principi, tecniche e relative strumentazioni; principali metodi di valutazione del rischio in ambito lavorativo; elementi di informatica di base.
	Riabilitazione motoria	Fisiologia ed anatomia dell'apparato locomotore e della funzione motoria umana; tecniche manuali e strumentali di terapia riabilitativa; tecniche di indagine radiodiagnostica; patologie dell'apparato locomotore.
	Neurofisiopatologia	Neurofisiologia ed anatomia delle strutture nervose umane; tecniche di diagnostica neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni; cenni sulle patologie neurologiche.
	Radiologia medica	Fisiologia ed anatomia umana; tecniche radiologiche e relative strumentazioni; radiologia e radioprotezione; principi di diagnostica per immagini nelle patologie lavoro-correlate.
	Audiometria	Fisiologia ed anatomia dell'orecchio e della funzione uditiva e vestibolare umana; tecniche di indagine della funzione uditiva e vestibolare e relative strumentazioni; principali patologie dell'apparato oto-vestibolare.
	Ottica	Fisiologia ed anatomia dell'occhio e della funzione visiva umana; tecniche di indagine optometrica e relative strumentazioni; patologie e disturbi della visione.
	Laboratorio analisi	Tecniche di laboratorio; principi di chimica; elementi di biochimica e di informatica di base.



Ministero dell'Interno

SICUREZZA CIBERNETICA		Architettura delle reti informatiche; sistemi operativi; basi di dati; sicurezza informatica (VA e PT); elementi di informatica forense; progettazione di sistemi informativi; linguaggi di programmazione; normativa sulla protezione dei dati personali; architettura della rete internet; elementi di reti radiomobili.
SUPPORTO LOGISTICO- AMMINISTRATIVO		Nozioni di contabilità di Stato; ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; nozioni di diritto amministrativo; normativa in materia di trattamento dei dati personali, accesso alla documentazione amministrativa e contratti pubblici.



Ministero dell'Interno

TABELLA 4

(articolo 63)

CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

<p>1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.</p>
<p>2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;b) alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con la divisa ordinaria prevista per il personale della Banda musicale indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalità, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.
<p>3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali;b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva;d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale binaurale superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.
<p>4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o



Ministero dell'Interno

pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; b) gravi allergopatie anche in fase aclica o di devianza ematochimica; c) dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa; c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali; c) le ernie viscerali; d) la splenectomia ad incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: a) le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro-psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche progressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.
9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.
10. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: a) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, b) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.
11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.
12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.



Ministero dell'Interno

<p>13. Neoplasie:</p> <p>a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);</p> <p>b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.</p>
<p>14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti:</p> <p>a) le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.</p>
<p>15. Altre cause di non idoneità:</p> <p>a) il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.</p>



Ministero dell'Interno

TABELLA 5
(articolo 64)

REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER LA NOMINA A MAESTRO DIRETTORE, MAESTRO VICE DIRETTORE E ORCHESTRALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per la nomina a maestro direttore e maestro vice direttore della Banda musicale della Polizia di Stato

- a) una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità direttiva e decisionale;
- b) una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel tono dell'umore e autodomínio dinanzi a difficoltà ansiogene;
- c) delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacità ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;
- d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per la nomina a orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato

- a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;
- b) una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;
- c) delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi;
- d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

Ministero dell'Interno

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI NELLA POLIZIA DI STATO PER L'ACCESSO AI RUOLI E ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI E PER LA PROMOZIONE A VICE QUESTORE AGGIUNTO E DEI RELATIVI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE, DEI CORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE E DI AGGIORNAMENTO PER I FUNZIONARI, NONCHE' DEI REQUISITI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE”.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (di seguito: Riordino delle carriere) e i suoi due provvedimenti “correttivi”, adottati con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 e con il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ha realizzato una profonda trasformazione dell'assetto ordinamentale del personale della Polizia di Stato.

Tra gli importanti interventi normativi effettuati è stato previsto un complessivo riordino delle disposizioni vigenti in materia di accesso ai ruoli e alle carriere, sia con riferimento allo svolgimento delle relative procedure concorsuali, sia con riferimento alla frequenza dei corsi di formazione di base necessari al perfezionamento della procedura di accesso, al fine di ridurre e rendere sistematiche le stratificate disposizioni attualmente vigenti nelle specifiche materie.

In particolare, è stato previsto l'esplicito rinvio a regolamenti del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di svolgimento:

- a) dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori della Polizia di Stato e dei relativi corsi di formazione iniziale ai sensi degli articoli 6, comma 7, 6-bis, comma 7, 24-quater, comma 6, e 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;
- b) dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato e dei relativi corsi di formazione iniziale ai sensi degli articoli 5, comma 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 9, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*”;
- c) dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, rispettivamente, per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore



Ministero dell'Interno

e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato” ;

- d) dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia, del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, dei relativi corsi di formazione iniziale, dirigenziali e di aggiornamento professionale ai sensi degli articoli gli articoli 3, comma 3, 4, comma 6, 5-bis, comma 3, 5-ter, comma 4, 6, commi 1 e 4, lettera b), 31, comma 3, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 46, comma 2, 47, comma 2, 48, commi 2 e 4, e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78” .

Pertanto, al fine di realizzare una raccolta ordinata delle disposizioni vigenti negli specifici settori, si è ritenuto di adottare un unico regolamento nel quale sono state compendiate tutte le norme relative all'accesso ed alla formazione del personale della Polizia di Stato con l'obiettivo di realizzare un unico corpo normativo rispondente ad una duplice esigenza: quella di consolidare e rendere esecutive le importanti novità introdotte dal Riordino delle carriere e quella di realizzare un utile ed opportuno strumento di semplificazione nella lettura del dettato normativo da mettere a disposizione del cittadino che intende accedere nella Polizia di Stato e degli “addetti ai lavori” che devono espletare tutte le complesse fasi concorsuali e cursuali per l'assunzione e l'avanzamento in carriera del personale.

Il provvedimento non esaurisce la disciplina dei concorsi e dei corsi nella Polizia di Stato, atteso che rimangono distintamente disciplinate l'assunzione degli atleti nei gruppi sportivi “Polizia di Stato - Fiamme Oro”, di cui al d.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393, e dei componenti della banda musicale della Polizia di Stato, di cui al d.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, non essendo, al riguardo, stata conferita apposita delega per il loro riordinamento, e i corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento (correntemente definiti “corsi di secondo livello”), previsti per tutto il personale della Polizia di Stato non appartenente alle carriere dei funzionari, la cui disciplina è stata rimessa, ai sensi dell'articolo 46-bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, trattandosi di corsi finalizzati ad addestrare il personale allo svolgimento di particolari compiti di carattere prevalentemente operativo e, quindi, per loro natura, destinatari di continui aggiornamenti e integrazioni in relazione alle specifiche esigenze di servizio della Polizia di Stato.

Lo schema di regolamento si compone di tre Parti suddivise in 137 articoli.

La Parte I disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi, pubblici e interni, per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato, per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, nonché i requisiti psico-fisici e attitudinali per accedere nella Banda musicale della Polizia di Stato (articoli da 1 a 64). Essa è suddivisa in quattro Titoli nei quali sono state, rispettivamente, sistematizzate le disposizioni generali e comuni a tutti i concorsi (sia pubblici che interni - Titolo I -



Ministero dell'Interno

articoli da 2 a 17), le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei soli concorsi pubblici e delle altre procedure di reclutamento riservate ai congiunti delle “vittime del dovere” (Titolo II - articoli da 18 a 43), le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei concorsi interni (Titolo III - articoli da 44 a 62), nonché le disposizioni in materia di requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso alla Banda musicale della Polizia di Stato (Titolo IV - articoli 63 e 64).

La Parte II disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, dei corsi di formazione dirigenziale e dei corsi di aggiornamento professionale per i funzionari della Polizia di Stato (articoli da 65 a 134). Essa è stata suddivisa in tre Titoli nei quali sono state dettate, rispettivamente, le disposizioni generali e comuni a tutti i corsi (Titolo I - articoli da 66 a 71), le disposizioni relative ai corsi che si svolgono presso la Scuola Superiore di Polizia (corsi per le carriere dei funzionari della Polizia di Stato - Titolo II – articoli da 72 a 104), le disposizioni relative ai corsi presso gli Istituti di istruzione della Polizia di Stato (corsi per i ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti sia per il personale che espleta funzioni di polizia - di seguito “ruoli ordinari” che per quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica - di seguito “ruoli tecnici”- Titolo III – articoli da 105 a 134).

La Parte III contiene le disposizioni finali e finanziarie (articoli da 135 a 137).

Nello specifico:

l'articolo 1, introduce la Parte I del provvedimento definendone l'ambito di applicazione. Come accennato, in tale Parte sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, sia pubbliche che interne, necessarie per accedere alle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e delle diverse carriere della Polizia di Stato e delle procedure di reclutamento per la nomina “diretta” ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato dei familiari di “vittime del dovere” appartenenti alle Forze di polizia. La norma introduce, poi, la disciplina dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio per la nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato, atteso che solo con riferimento a questi ultimi il legislatore del riordino delle carriere ne ha disposto il rinnovamento attraverso un regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, comma 1, del d.P.R. n. 240 del 1987);

l'articolo 2, apre il Titolo I nel quale sono contenute le disposizioni generali e comuni a tutte le procedure concorsuali sia pubbliche che interne. In particolare la disposizione disciplina la domanda di partecipazione ai diversi concorsi, definendone il contenuto e le modalità di presentazione. La norma chiarisce, al fine di eliminare incertezze applicative, che nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico nei quali è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado per lo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche che i vincitori saranno chiamati a svolgere, il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche indicate nella Tabella 1, allegata al regolamento, inerente al settore per il quale il candidato concorre, assolve al requisito del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo



Ministero dell'Interno

grado. In tale caso il diploma di laurea non è valutato come titolo. A tale principio fanno eccezione i concorsi per l'accesso al settore del servizio sanitario e al settore di psicologia atteso che per l'esercizio delle citate funzioni la legge già prescrive il possesso di una laurea triennale e il settore di supporto logistico amministrativo per il quale, invece, saranno ammessi tutti i diplomi di istruzione secondaria superiore senza distinzione di tipologia. Con particolare riferimento al nuovo settore di psicologia (introdotto proprio dal Riordino delle carriere in sostituzione del precedente settore di arruolamento e psicologia) si precisa che l'Amministrazione in sede concorsuale richiederà il possesso del diploma di laurea in ragione delle funzioni che il personale del ruolo degli ispettori tecnici andrà ad espletare (somministrazione di *test* psicologici di personalità ed attitudinali, collaborazione con i funzionari del ruolo degli psicologi alla costruzione, adattamento e standardizzazione degli strumenti di indagine psicologica ecc.) per l'esercizio delle quali la legge espressamente richiede l'iscrizione al relativo albo professionale (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e articolo 3, comma 1-quinquies del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170)¹;

l'articolo 3, individua il contenuto del bando di concorso con la precisazione che tutti i concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. I concorsi pubblici sono banditi su base nazionale e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre i concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato;

l'articolo 4, disciplina le riserve dei posti, le preferenze e le precedenzae, prevedendo che le riserve non possono superare, complessivamente, la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva. In tale contesto viene chiarito che nei concorsi pubblici, a parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando i titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 ed all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito in legge n. 98 del 2013 ed alle altre disposizioni speciali di legge;

l'articolo 5, detta le disposizioni per la costituzione, composizione e funzionamento delle Commissioni esaminatrici nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Nella norma sono state dettagliatamente indicate le composizioni delle commissioni esaminatrici per tutti i concorsi con l'indicazione che almeno un terzo del numero dei componenti, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, purchè abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la

¹ La professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 ai sensi dell'articolo 01 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.



Ministero dell'Interno

qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice;

l'articolo 6, determina gli organi di supporto alla Commissione esaminatrice prevedendo che essa può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, qualora il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte sia superiore alle mille unità. Inoltre, viene stabilito che quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si provvede alla costituzione di un Comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice, ovvero da un funzionario di Polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Infine, qualora nei concorsi interni sia previsto lo svolgimento della prova orale con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza, viene introdotta la possibilità di costituire un Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice, con compiti di organizzazione, vigilanza e logistica, responsabile del regolare svolgimento delle operazioni connesse alla prova orale, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice;

l'articolo 7 definisce la disciplina generale della valutazione di titoli nelle procedure concorsuali. La norma precisa, in via preliminare, che il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione conseguibile complessivamente nelle prove d'esame dal candidato, in analogia a quanto previsto nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.² A tale criterio, pertanto, sono allineati, nel regolamento, tutti i punteggi stabiliti in ragione delle diverse procedure concorsuali al fine di assicurare un adeguato bilanciamento tra le varie categorie di titoli rispondente all'esigenza di reclutare i candidati più meritevoli in relazione alle esigenze dell'Amministrazione. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato tutte le prove previste dalla procedura concorsuale. Inoltre, viene stabilito che la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili, tra le categorie e sottocategorie individuate dal regolamento, e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati. La Commissione esaminatrice non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie qualora il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibilità di valutare un contenuto numero di ulteriori titoli, oltre il punteggio massimo, da utilizzare nel caso di eventuale incertezza interpretativa o controversia dei titoli già valutati. La disposizione, inoltre, stabilisce criteri di massima a cui le commissioni esaminatrici devono attenersi nella valutazione dei titoli. Le categorie e sotto-categorie di titoli oggetto di valutazione ed il punteggio massimo ad esse attribuibili sono, invece, determinate nelle diverse sezioni relative agli specifici concorsi;

l'articolo 8 regola le modalità di formazione della graduatoria finale dei concorsi, approvata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza; nei concorsi pubblici la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; per i concorsi interni il citato decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del

² Articolo 8, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli".



Ministero dell'Interno

Ministero dell'interno e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. La norma prevede poi che i vincitori dei concorsi pubblici per essere ammessi ai prescritti corsi di formazione devono mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 18. La precisazione si è resa necessaria al fine di garantire all'Amministrazione della pubblica sicurezza di poter escludere dai corsi eventuali vincitori che, nelle more dell'avvio dei percorsi formativi, si siano resi responsabili di gravi comportamenti (anche di rilevanza penale) incompatibili con lo *status* di appartenente alla Polizia di Stato, così eliminando una possibile "zona d'ombra" dell'ordinamento;

l'articolo 9 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la trasparenza amministrativa nelle varie fasi concorsuali;

l'articolo 10 disciplina il trattamento dei dati personali dei candidati, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*", raccolti ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali nel rispetto della normativa vigente in materia con la precisazione che essi sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. La norma chiarisce che il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione e che esercita i diritti di cui al Capo III del *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*", secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;

gli articoli da 11 a 17 dettano disposizioni in ordine agli adempimenti che devono essere espletati durante lo svolgimento delle prove preselettive, delle prove d'esame e nelle fasi precedenti e successive. In particolare l'articolo 15, al comma 2, introduce, nei concorsi interni, la possibilità di svolgere la prova orale anche con modalità decentrate e telematiche in video-conferenza presso un'aula aperta al pubblico istituita nelle Questure ove viene incardinato il Nucleo territoriale di supporto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 6, comma 3, qualora istituito;

l'articolo 18 apre il Titolo II relativo alla disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. In particolare, il Capo I detta le disposizioni generali e comuni a tutti i concorsi pubblici. La disposizione disciplina i requisiti di cui devono essere in possesso i candidati e le cause di esclusione con la precisazione che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, fino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. Accanto alle cause di esclusione già sancite dalla legge sono state previste ulteriori e specifiche cause di esclusione quali:

- essere stato destinatario della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale³;

³ 32-*quinquies* c.p. - Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. "Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo



Ministero dell'Interno

- essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 in materia di esclusione dagli esami e dagli scrutini dell'impiegato, essere o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Tali specifiche cause di esclusione trovano applicazione anche nei confronti dei candidati dei concorsi interni ad esclusione di quella relativa alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio atteso che la normativa vigente, per ogni concorso interno, prevede, quali specifiche cause di esclusione, l'aver riportato sanzioni disciplinari meno gravi della sospensione dal servizio. La disposizione chiarisce poi che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito della valutazione delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, tiene conto dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza. La precisazione si è resa necessaria in ragione dei particolari compiti e doveri legati all'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato, di vitale importanza e di estrema delicatezza, poiché connessi alla necessità di assicurare beni pubblici fondamentali e la pacifica e ordinata convivenza dei cittadini. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24 della citata legge n. 53 del 1989 viene precisato che l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, né agli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. In ogni caso devono essere effettuati gli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e gli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori. Viene, infine, chiarito che i prescritti requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità;

gli articoli da 19 a 23 regolano la possibilità, per l'Amministrazione, di effettuare una prova preselettiva, per determinare i candidati da ammettere alle successive fasi concorsuali, nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, qualora il numero delle

comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".



Ministero dell'Interno

domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila. E' prevista l'istituzione di un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive e delle prove scritte, qualora queste siano articolate in questionari, presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza. La graduatoria della prova preselettiva, approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, è pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito della Polizia di Stato;

gli articoli 24 e 25 dettano disposizioni in materia di accertamento dell'efficienza fisica, del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per i candidati ai vari concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, definendo anche la composizione delle varie Commissioni esaminatrici, nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e deputate a svolgere tali tipi di accertamento.

A tali fini i candidati sono sottoposti:

- ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso per lo svolgimento della verifica dell'efficienza fisica;
- ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, durante lo svolgimento dell'accertamento dei requisiti psico-fisici;
- ad una verifica dell'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività di polizia, durante le verifiche attitudinali. Tali prove consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale.

La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza pubblica preventivamente, sul sito dedicato al concorso, specifiche disposizioni relative allo svolgimento di ciascuna delle suddette selezioni. Sono previste particolari disposizioni per le candidate in stato di gravidanza che non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti. Solo i candidati che superano tutte le selezioni sono ammessi a sostenere le successive prove concorsuali. Con l'articolo 25 si conclude il Capo I dedicato alle disposizioni comuni ai concorsi pubblici;

l'articolo 26 apre il Capo II che detta disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato. Tale Capo è suddiviso in quattro Sezioni nelle quali sono state definite, rispettivamente, le particolari disposizioni relative alle prove d'esame e alla valutazione degli specifici titoli nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia (Sezione I), alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia (Sezione II), alla carriera dei medici di Polizia (Sezione III) e alla carriera dei medici veterinari di Polizia (Sezione IV). La disposizione individua le prove d'esame che i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia devono sostenere, con l'indicazione delle specifiche materie di esame. Si tratta di due prove scritte ed una prova orale. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi;

l'articolo 27 determina le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7, comma 2, (il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della



Ministero dell'Interno

votazione conseguibile complessivamente nelle prove d'esame dal candidato). Nel caso specifico, quindi, il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli è di massimo venti punti corrispondenti ad un terzo della votazione conseguibile dal candidato, pari a sessanta punti, di cui trenta conseguibili allo scritto - come media delle due prove - e trenta nella prova orale;

gli articoli 28 e 29 dettano disposizioni in materia di prove d'esame e valutazione dei titoli per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Anche in questo caso si tratta di due prove scritte ed una prova orale che vengono valutate secondo i medesimi criteri stabiliti per la carriera dei funzionari di Polizia e già illustrati *sub* articolo 26. Con riferimento a tale concorso, la norma non individua le specifiche materie oggetto delle prove d'esame, rinviandone la determinazione alla Tabella e che fa parte integrante del regolamento che stabilisce anche le materie oggetto della prova preselettiva. Questo perché le materie oggetto delle prove di esame, per tale categoria di funzionari, sono numerosissime atteso che l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 stabilisce che la carriera dei funzionari tecnici di Polizia si distingue nei cinque ruoli degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli psicologi; i ruoli degli ingegneri e dei fisici possono, a loro volta, essere articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo (articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 337 del 1982). Con riferimento alla valutazione dei titoli si rinvia a quanto precisato *sub* articolo 27;

gli articoli 30 e 31 dettano disposizioni in materia di prove d'esame e valutazione dei titoli per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia. Anche in questo caso si tratta di due prove scritte ed una prova orale che vengono valutate secondo i medesimi criteri stabiliti per la carriera dei funzionari di Polizia e già illustrati *sub* articolo 26. Con riferimento alla valutazione dei titoli si rinvia a quanto precisato *sub* articolo 27;

l'articolo 32 detta disposizioni specifiche per la formazione ed approvazione della graduatoria del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia. Al riguardo si precisa che per l'accesso a tale carriera è richiesto il possesso, non solo della laurea in medicina e chirurgia, ma anche del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nel bando di concorso; pertanto al termine della procedura concorsuale è approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato. Questo perché qualora i posti messi a concorso per ogni specializzazione non fossero totalmente coperti l'Amministrazione, al fine di non disperdere le risorse già utilmente selezionate attraverso il concorso, dichiara vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale per garantire l'integrale copertura dei posti messi a concorso;

gli articoli 33 e 34 dettano disposizioni in materia di prove d'esame e valutazione dei titoli per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia. Anche in questo caso si tratta di due prove scritte ed una prova orale che vengono valutate secondo i medesimi criteri stabiliti per la carriera dei funzionari di Polizia e già illustrati *sub* articolo 26. Con riferimento alla valutazione dei titoli si rinvia a quanto precisato *sub* articolo 27;



Ministero dell'Interno

l'articolo 35 apre il Capo III che disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato. Tale Capo è stato suddiviso in due Sezioni nelle quali sono state definite, rispettivamente, le particolari disposizioni relative alle prove d'esame e alla valutazione degli specifici titoli nei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori (Sezione I) e al ruolo degli ispettori tecnici (Sezione II). La disposizione individua le prove d'esame che i candidati ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori devono sostenere, con l'indicazione delle specifiche materie di esame. Si tratta di una prova scritta e di una prova orale. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi;

l'articolo 36 definisce le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse (il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli è di massimo venti punti corrispondenti ad un terzo della votazione conseguibile dal candidato, pari a sessanta punti, di cui trenta conseguibili allo scritto e trenta nella prova orale);

gli articoli 37 e 38 dettano disposizioni in materia di prove d'esame e valutazione dei titoli per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, consistenti in una prova scritta ed un colloquio. La determinazione delle materie oggetto delle prove d'esame, attinenti ai tipi di specializzazione richiesti, è rimessa *ex lege* al bando di concorso (articolo 25-bis, comma 4, d.P.R. n.337 del 1982) atteso che, come già accennato per la carriera dei funzionari tecnici di Polizia, anche il ruolo degli ispettori tecnici può essere articolato nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo e questi, a loro volta, in profili professionali di impiego. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. Con riferimento alla valutazione dei titoli si rinvia a quanto precisato *sub* articolo 36;

l'articolo 39 apre il Capo IV che detta disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici della Polizia di Stato. Al riguardo si precisa che con riferimento ai ruoli degli agenti ed assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici⁴ il legislatore del Riordino delle carriere, oltre alla ridenominazione dei vecchi ruoli e delle relative qualifiche, in una logica di corrispondenza nominalistica con i ruoli del personale della Polizia Stato che espleta funzioni di polizia, ha rinnovato la specifica materia riducendo l'elevata parcellizzazione delle mansioni e la ridondanza dei profili professionali prima individuati⁵ attraverso la

⁴ I concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti sono disciplinati nel Titolo III del regolamento atteso che trattasi di un ruolo al quale accede esclusivamente personale già appartenente alla Polizia di Stato.

⁵ La disciplina previgente era caratterizzata da una eccessiva complessità, atteso che il D.M. 18 luglio 1985, nel definire i contenuti dei profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici, sino al ruolo dei periti tecnici (oggi ispettori tecnici), ha individuato ben 246 profili professionali nell'ambito degli otto settori di attività prima previsti (di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario), ognuno dei quali articolato in tutte le qualifiche del medesimo ruolo, attraverso una graduazione del contenuto tecnico.



Ministero dell'Interno

previsione di un unico settore di supporto logistico e la conseguente eliminazione della ulteriore suddivisione in diversi profili professionali. Pertanto le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo di base del personale che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica sono state allineate. Infatti in entrambi i concorsi la prova d'esame consiste in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla. Il questionario comprende domande su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola secondaria di secondo grado, ivi incluse la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli *standard* europei, nonché da quesiti di ragionamento logico-matematico e critico-verbale. In ossequio al disposto di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno rendere obbligatorio in tali concorsi l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, in quanto più rispondente all'esigenza di assumere personale giovane con un'istruzione scolastica adeguata in relazione ai compiti da svolgere, in linea con lo spirito del Riordino delle carriere che, per la partecipazione a tali concorsi, ha previsto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario in sostituzione del precedente diploma di scuola dell'obbligo. La conoscenza di lingue straniere ulteriori sarà valutata nell'ambito della categoria dei titoli di cultura;

l'articolo 40 disciplina le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse. Si tratta di un *novum*, atteso che la previsione di un concorso per titoli ed esami per l'accesso a tali ruoli è stata introdotta con il secondo provvedimento correttivo al Riordino delle carriere, adottato con il decreto legislativo n. 172 del 2019, sempre nell'ottica, di cui si è fatto cenno sopra, di assumere personale particolarmente preparato. Per il concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti sono stati previsti specifici titoli attinenti a particolari qualificazioni connesse ai compiti che i vincitori dei concorsi andranno a svolgere nella Polizia di Stato e titoli culturali, mentre per il concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici sono stati previsti solo i titoli di cultura atteso che i vincitori di tali concorsi saranno impiegati nel settore di supporto logistico (il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli è, in ogni caso, di massimo dieci punti corrispondenti ad un terzo della votazione conseguibile dal candidato, pari a trenta, nell'unica prova di esame scritta) e non in servizi che richiedono particolari specializzazioni o qualificazioni "operative" come, invece il personale dei "ruoli ordinari";

l'articolo 41 determina l'ambito di applicazione del Capo V che conclude il Titolo II della Parte I del regolamento nel quale è stata compendiata la disciplina dei concorsi pubblici. Esso è dedicato alla disciplina delle altre procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici della Polizia di Stato. Si tratta di reclutamenti "semplificati" riservati ai familiari di "vittime del dovere" appartenenti alle Forze di polizia i quali, per potere accedere nelle Forze di polizia, devono solo possedere i requisiti prescritti per l'accesso e superare gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, senza dover sostenere specifiche prove d'esame;



Ministero dell'Interno

l'articolo 42 disciplina il particolare contenuto della domanda di partecipazione;

l'articolo 43 regola la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico prevedendo che gli aspiranti in possesso dei requisiti e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli agenti ed assistenti tecnici, accertata in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. n. 198 del 2003, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, sono nominati, rispettivamente allievi agenti o allievi agenti tecnici con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile;

l'articolo 44 apre il Titolo III relativo alla disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi interni. Il Titolo è suddiviso in cinque Capi recanti, rispettivamente, le disposizioni generali e comuni, la disciplina per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia, per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici e per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici. In particolare, il Capo I detta le disposizioni generali e comuni a tutti i concorsi interni. L'articolo 44 declina gli specifici requisiti di partecipazione rinviando all'applicazione di talune disposizioni previste, relativamente ai concorsi pubblici, nella disciplina generale;

l'articolo 45 detta disposizioni in materia di accertamento dei requisiti. Infatti, trattandosi di personale già appartenente alla Polizia di Stato, si prescinde dalla ripetizione degli accertamenti medici e psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato dovendosi procedere solo agli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e agli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori;

l'articolo 46 apre il Capo II che detta disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi interni per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, determinando le cause di esclusione dal concorso. Al riguardo si precisa che il Riordino delle carriere ha previsto che a tale carriera si può accedere:

- con la qualifica di commissario, mediante concorso pubblico con laurea magistrale o specialistica (articoli 26 e 27);
- con la qualifica di vice commissario mediante concorso interno con laurea almeno triennale (articoli da 46 a 48).

La differenza tra le due modalità di accesso consiste nel diverso titolo di studio richiesto per accedere alla carriera (diploma di laurea magistrale o specialistica per i commissari e diploma di laurea almeno triennale per i vice commissari) e del conseguente diverso percorso professionale per accedere alle qualifiche dirigenziali. Infatti, mentre i commissari provenienti dal concorso pubblico possono accedere alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto attraverso uno scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, i vice commissari provenienti dal concorso interno, qualora in possesso della laurea magistrale o specialistica richiesta, devono sostenere un ulteriore concorso interno



Ministero dell'Interno

(articoli da 49 a 52) per poter accedere alla qualifica di vice questore aggiunto. Per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, alla carriera dei medici di Polizia e alla carriera dei medici veterinari di Polizia, la legislazione vigente non prevede la possibilità di bandire concorsi interni. A tali carriere si accede solo mediante concorso pubblico nel quale è stata stabilita una riserva pari al venti per cento dei posti disponibili in favore del personale già appartenente alla Polizia di Stato:

l'articolo 47 stabilisce le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse (per i quali si rinvia a quanto precisato *sub* articolo 27);

l'articolo 48 determina le prove d'esame (due prove scritte ed una prova orale) che i candidati al concorso devono sostenere, con l'indicazione delle specifiche materie di esame. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi in entrambe le prove e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi;

l'articolo 49 disciplina le cause di esclusione dal concorso per la promozione a vice questore aggiunto richiamando, in generale, le cause di esclusione dagli scrutini di promozione e di sospensione dalla partecipazione agli stessi già previsti dalla disciplina vigente, trattandosi, appunto, di discipline parallele per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;

l'articolo 50 introduce particolari contenuti, oltre a quelli generali disciplinati nell'articolo 2, alla domanda di partecipazione allo specifico concorso;

l'articolo 51 stabilisce le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse (il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli è di massimo venti punti corrispondenti ad un terzo della votazione conseguibile dal candidato, pari a sessanta punti, di cui trenta conseguibili allo scritto e trenta nella prova orale);

l'articolo 52 determina le prove d'esame (una prova scritta e una prova orale) e le materie oggetto delle prove medesime. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a diciotto trentesimi nella prova scritta. La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi;

l'articolo 53 inizia il Capo IV, suddiviso in due Sezioni recanti, rispettivamente, la disciplina dei concorsi interni per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici. La disposizione, in particolare, disciplina le specifiche cause di esclusione dal concorso per l'accesso alla qualifica iniziale di vice ispettore, consistenti nell'aver riportato nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono" e/o la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

l'articolo 54 disciplina le prove d'esame che i candidati ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori devono sostenere mediante un rinvio alle disposizioni impartite per la disciplina del concorso pubblico per l'accesso al medesimo ruolo;

l'articolo 55 stabilisce le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse prevedendo anche la categoria dei titoli di servizio



Ministero dell'Interno

trattandosi di candidati già appartenenti alla Polizia di Stato (il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli è di massimo venti punti corrispondenti ad un terzo della votazione conseguibile dal candidato, pari a sessanta punti, di cui trenta conseguibili allo scritto e trenta nella prova orale);

l'articolo 56 regola (nella Sezione II) le specifiche cause di esclusione dal concorso per vice ispettore tecnico consistenti nell'aver riportato nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono" e/o la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;

l'articolo 57 disciplina le prove d'esame che i candidati ai concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici devono sostenere attraverso un rinvio alle disposizioni impartite per la disciplina del concorso pubblico per l'accesso al medesimo ruolo;

l'articolo 58, in analogia a quanto previsto per il corrispondente "ruolo ordinario", stabilisce le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse prevedendo anche la categoria dei titoli di servizio trattandosi di candidati già appartenenti alla Polizia di Stato (per il punteggio attribuibile vedi *sub* articolo 55).

Il Capo V contiene la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici. Come già anticipato *sub* articolo 39, si tratta di concorsi con accesso esclusivamente dall'interno, atteso che il ruolo dei sovrintendenti, quale prosecuzione del ruolo di base, garantisce la progressione in carriera del personale del ruolo degli agenti ed assistenti (sia "ordinari" che "tecnici"). Per tale motivo, al fine di assicurare parità di trattamento, è stata sancita una disciplina unica per l'accesso ai due ruoli, ora sostanzialmente allineati dal Riordino delle carriere, la quale, in un'ottica di maggiore funzionalità dell'Amministrazione, ha ricondotto l'attività dei sovrintendenti tecnici all'unico settore di supporto logistico con l'eliminazione dei precedenti profili professionali tecnici.

L'articolo 59, dunque, regola le specifiche cause di esclusione dai concorsi per vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico consistenti nell'aver riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono" e/o sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione;

l'articolo 60 stabilisce la prova d'esame consistente in un questionario articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione professionale dei candidati soprattutto a livello pratico ed operativo, somministrabile dall'Amministrazione della pubblica sicurezza mediante supporti informatici e/o audiovisivi. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate;

l'articolo 61 determina le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse (il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli è di massimo dieci punti corrispondenti ad un terzo della votazione conseguibile dal candidato, pari a trenta punti, nell'unica prova di esame scritta);

l'articolo 62 detta disposizioni in materia di formazione ed approvazione delle graduatorie richiamando la norma di carattere generale contenuta nell'articolo 8 con la precisazione



Ministero dell'Interno

che gli assistenti capo/assistenti capo tecnici che, *nelle more* dell'espletamento della procedura concorsuale, hanno superato, per l'accesso alle qualifiche di vice sovrintendente/vice sovrintendente tecnico, la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo prevista per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria dei relativi concorsi per titoli ed esami.

Il Titolo IV detta disposizioni in materia di requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso alla banda musicale della Polizia di Stato.

Gli articoli 63 e 64, stabiliscono i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per la nomina a maestro direttore, a maestro vice direttore e ad orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. Al riguardo si precisa che sono stati sostanzialmente ribaditi i requisiti già previsti dal decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 recante il "*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*" ad eccezione dei parametri fisici di cui al d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 previsti per l'assunzione nelle Forze di polizia atteso che essi non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, nonché alle bande musicali (articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2015). In ogni caso non sono stati stabiliti limiti di altezza per l'accesso ma, piuttosto, una valutazione del rapporto altezza-peso, del tono e dell'efficienza delle masse muscolari, della distribuzione del pannicolo adiposo e del trofismo che risultino idonei a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia nelle specifiche attività della Banda musicale. Inoltre, rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7-*quinqüies* del decreto legislativo n. 95 del 2017 per il personale della Polizia di Stato, si è ritenuto di limitare la valutazione di tatuaggi o di altre alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati solo con riferimento alla loro visibilità con la divisa ordinaria prevista per il personale della Banda musicale indossata e, quindi, non con riferimento ad ogni capo di abbigliamento in uso al personale della Polizia di Stato attesa la loro particolare specificità di impiego. Anche per essi, comunque, i tatuaggi e le altre alterazioni sono rilevanti, ai fini della non idoneità all'ammissione al concorso se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalità, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

L'articolo 65 introduce la Parte II del regolamento nella quale è stata ordinata tutta la disciplina dei corsi ai quali devono necessariamente partecipare tutti i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato. Inoltre, con riferimento ai soli funzionari, il regolamento dispone anche con riferimento ai corsi propedeutici all'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché ai corsi di aggiornamento e specializzazione finalizzati all'esercizio di particolari funzioni in settori per i quali è richiesta una specifica preparazione. Con riferimento al restante personale, si rammenta, come anticipato in premessa, che l'articolo 46-*bis* del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ha, invece, rimesso ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della



Ministero dell'Interno

pubblica sicurezza la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento. Come accennato la Parte II è suddivisa in tre Titoli:

- il Titolo I che detta disposizioni di carattere generale e comune a tutti i percorsi formativi (articoli da 66 a 71);
- il Titolo II che contiene le disposizioni di settore relative alle modalità di svolgimento dei corsi presso la Scuola Superiore di Polizia (articoli da 72 a 104);
- il Titolo III che dispone in relazione allo svolgimento dei corsi presso gli istituti di istruzione del personale della Polizia di Stato (articoli da 105 a 134).

L'articolo 66, quindi, introducendo il Titolo I, determina l'articolazione dei corsi e delle attività formative, generalmente a carattere residenziale, stabilendo che tutti i corsi sono istituiti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Viene, inoltre, prevista la possibilità, per il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di stabilire, per particolari esigenze e obiettivi o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, organizzativo od operativo, modalità diverse di svolgimento dei corsi anche in video-collegamento o in modalità *e-learning* e delle prove di esame anche in video-collegamento. La norma, in adesione a quanto previsto dalla legislazione vigente, ribadisce che per oggettive esigenze organizzative e logistiche, i vincitori di un medesimo concorso possono essere ripartiti tra più Istituti di istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato e il corso può essere articolato in più cicli formativi, fermo restando che a tutti i vincitori del medesimo concorso pubblico, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica dei frequentatori del primo ciclo, mentre la decorrenza economica coincide con il giorno dell'effettiva immissione in servizio. A tutti i vincitori del medesimo concorso interno, invece, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. La disposizione chiarisce espressamente che nei corsi finalizzati anche al conseguimento di *master* universitari o all'acquisizione di crediti formativi universitari i corsisti non possono fare valere gli eventuali esami universitari già sostenuti prima dell'ammissione al corso. Infine viene stabilito che l'ordine di iscrizione in ruolo di tutti i corsisti è determinata sulla base della graduatoria finale del corso, ad eccezione dei corsi di formazione dirigenziale nei quali i frequentatori sono collocati in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio per merito comparativo o del concorso interno per titoli ed esami di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 334 del 2000;

l'articolo 67 disciplina il Piano della formazione. Si tratta del documento, approvato dal Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della Scuola Superiore di Polizia (di seguito: Scuola) per i corsi di cui al Titolo II e del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato (di seguito Ispettorato) per i corsi di cui al Titolo III, nel quale sono individuate le aree di insegnamento, le materie, i relativi programmi, gli esami, le altre prove, gli obiettivi e la durata dei periodi di applicazione pratica e di tirocinio applicativo, ove previsti;



Ministero dell'Interno

l'articolo 68 stabilisce che gli incarichi di insegnamento sono conferiti con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, salvo quanto previsto dall'articolo 8 del d.P.R. n. 256/del 2006 recante il Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia (oggi Scuola Superiore di Polizia) che espressamente attribuisce tale potere al direttore della Scuola, fatte salve le disposizioni che prescrivono una preliminare autorizzazione o altro atto di consenso. Essi possono essere revocati dalla medesima Autorità che li ha conferiti qualora siano sopravvenuti motivi o esigenze che non consentano la prosecuzione dell'incarico. Per le attività di insegnamento e per le attività di addestramento fisico e tecnico-operativo svolte dal personale della Polizia di Stato è corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 60, sesto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, salvo che il docente o l'istruttore vi rinunci espressamente nel qual caso l'attività formativa o addestrativa è resa durante l'orario di servizio;

l'articolo 69 disciplina il regime delle assenze dai corsi atteso che il superamento dei limiti massimi previsti per ciascun corso determina la dimissione del frequentatore dallo stesso. Non sono considerate di assenza le giornate in cui il frequentatore ha reso testimonianza davanti all'Autorità giudiziaria. Viene poi prevista una particolare tutela in favore dei frequentatori dei corsi la cui assenza è conseguenza di gravi infermità che richiedono terapie salvavita o altre terapie ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero è determinata da maternità. In tali casi gli stessi sono ammessi a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica ovvero alla conclusione dei periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Qualora, però, i corsisti di sesso femminile, in ragione del loro stato di gravidanza, non abbiano potuto prendere parte solo ad alcune delle attività del percorso formativo, la norma prevede la possibilità di ammetterle alla frequenza di una apposita sessione straordinaria, comprensiva dell'eventuale relativo esame, da svolgersi anche dopo la conclusione del corso di formazione. In tale caso, esse sono collocate, ai soli fini dell'iscrizione in ruolo, nella graduatoria finale del corso nel posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria, ferma restando la stessa decorrenza giuridica degli altri frequentatori del corso. Viene, inoltre, precisato, in adesione a quanto previsto dalla legge che qualora la durata dei corsi sia individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso. Inoltre, al fine di assicurare uniformità di trattamento tra i diversi corsisti viene puntualizzato che quando il computo del numero massimo delle assenze riporta valori decimali, questo è approssimato per eccesso all'unità superiore. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dai corsi sono adottati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto di istruzione, Centro o Scuola della Polizia di Stato;

l'articolo 70, prevede la possibilità di ammettere i corsisti a sostenere, in apposite sessioni straordinarie, gli esami e le altre prove fissati dal Piano della formazione qualora gli stessi non vi abbiano potuto prendere parte per malattia o altro giustificato motivo ovvero non li abbiano superati per insufficiente profitto. Analoga possibilità viene riconosciuta ai corsisti



Ministero dell'Interno

che per malattia, o per altro grave motivo, accertato dal presidente della Commissione di esame, non abbiano potuto partecipare all'esame finale; ad essi, infatti, viene garantita la possibilità di sostenere l'esame finale in una sessione straordinaria da effettuarsi entro dieci giorni decorrenti dalla riacquistata idoneità al servizio o dal venire meno del grave motivo. Infine la norma, per non disperdere i saperi già acquisiti dai corsisti, prevede che coloro che sono stati giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal Piano della formazione compatibili con il proprio stato, a giudizio di un funzionario della carriera dei medici di Polizia;

l'articolo 71 determina la possibilità, per assicurare il corretto svolgimento delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, di far affiancare le commissioni d'esame da comitati di vigilanza nominati dai direttori degli Istituti di istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato;

l'articolo 72, avvia il Titolo II delineandone l'ambito di applicazione. Come già accennato in premessa, tale Titolo contiene la disciplina dei corsi a cura della Scuola; si tratta, in effetti, dei corsi frequentati dai funzionari appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia per accedere alla qualifica iniziale della carriera, alla dirigenza, nonché ai corsi di aggiornamento e di specializzazione;

l'articolo 73, nel ribadire che i corsi che si svolgono a cura della Scuola hanno carattere residenziale o a distanza e che le attività didattiche previste dal Piano della formazione possono essere erogate in modalità frontale, di video-collegamento o mediante pacchetti di *e-learning*, disciplina, per i frequentatori dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche iniziali delle diverse carriere dei funzionari, il giuramento (primo atto solenne, da rinnovare in caso di superamento dell'esame finale e dopo la dichiarazione di idoneità al servizio di polizia) e gli obblighi dei frequentatori;

l'articolo 74 stabilisce l'articolazione e le finalità dei corsi che, fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, sono articolati in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal Piano della formazione;

l'articolo 75 detta disposizioni in ordine all'organizzazione e gestione dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari a ciascuno dei quali è preposto un funzionario della Polizia di Stato, eventualmente coadiuvato da un altro funzionario preposto alle sezioni didattiche, entrambi con qualifica superiore a quella dei frequentatori, con compiti di inquadramento, addestramento professionale e tenuta del registro delle annotazioni comportamentali. Con riferimento a tale ultimo documento si precisa che trattasi di un documento contenente ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, risulti suscettibile di considerazione ai fini dell'attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui al successivo articolo 80;

gli articoli 76 e 77 disciplinano, rispettivamente, la nomina e la composizione delle commissioni degli esami e delle altre prove intermedie del corso e degli esami finali;



Ministero dell'Interno

gli articoli 78 e 79 definiscono, rispettivamente, le modalità di valutazione degli esami e delle altre prove eventualmente previste dal Piano della formazione. L'esame finale del corso consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel Piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto, funzionale alle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, elaborato anche in gruppi di frequentatori, purché a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo;

l'articolo 80 regola l'attribuzione del giudizio di idoneità per l'ammissione, del corsista, al secondo ciclo del percorso formativo per commissari, nonché del giudizio di idoneità al servizio di polizia per tutti i funzionari, stabilendo che gli stessi devono essere motivati ed espressi in conformità a parametri espressamente individuati (qualità morali, doti di equilibrio, senso del dovere e di responsabilità, condotta e senso della disciplina, spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione, adattabilità al lavoro di gruppo, abilità comunicative, rendimento negli studi, qualità fisiche, attitudini tecnico-operative). Tale giudizio è espresso dal direttore della Scuola che può avvalersi delle risultanze del registro delle annotazioni comportamentali, delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in occasione della verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite e delle note valutative redatte dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti presso i quali si è svolto il periodo applicativo, qualora previsto;

l'articolo 81 prevede che, nell'ambito dei profili professionali fissati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneità, individua quelli in relazione ai quali ciascun frequentatore ha mostrato le maggiori predisposizioni all'impiego. Tale individuazione viene elaborata sulla base dei parametri stabiliti per la formulazione del giudizio di idoneità, delle valutazioni conseguite in ciascun esame e di ogni altra prova, anche finalizzata all'analisi delle competenze, nonché delle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo;

l'articolo 82 stabilisce le modalità di formazione della graduatoria finale redatta sulla base di criteri finalizzati a valorizzare il percorso formativo compiuto, da ciascun frequentatore, durante l'intero corso. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale è formato dalla somma tra il "punteggio complessivo" e i "punti aggiuntivi". Al riguardo si precisa che :

- il "punteggio complessivo" è espresso in centodecimi ed è formato dalla media ponderata tra la votazione finale del concorso convertita in centodecimi ed il voto finale del corso; tale ponderazione viene effettuata in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di venti e di ottanta, mediante la formula seguente: $[(\text{voto finale concorso} \times 20) + (\text{voto finale corso} \times 80)] : 100$. Il voto finale del corso è, invece, espresso in centodecimi (da un minimo di sessantasei e un massimo di centodieci) ed è costituito dalla somma tra la media dei voti conseguiti negli esami e nelle altre prove previste dal Piano della formazione cui è aggiunto il punteggio attribuito all'esame finale espresso secondo i seguenti parametri: cinque punti (per un voto pari a trenta trentesimi), quattro punti (per un voto pari a ventinove trentesimi), tre punti (per un voto pari a ventotto



Ministero dell'Interno

trentesimi), due punti (per un voto pari a ventisette trentesimi), un punto (per un voto pari a ventisei trentesimi) e nessun punto (per un voto tra diciotto e venticinque trentesimi). I voti degli esami e delle altre prove sono espressi in trentesimi; pertanto la media dei punteggi è successivamente convertita in centodecimi;

▪ il “punteggio aggiuntivo” è attribuito in ragione della votazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia [2,80 punti (per un giudizio pari a trenta trentesimi), 1,80 punti (per un giudizio da ventisei a ventinove trentesimi), 0,90 punti (per un giudizio da ventidue a venticinque trentesimi) e nessun punto aggiuntivo (per un giudizio da diciotto a ventuno trentesimi)];

l'articolo 83 introduce il Capo II recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. In particolare la disposizione apre la Sezione I dedicata allo svolgimento del corso per l'accesso alla qualifica di commissario, definendone le finalità. Si tratta, infatti, di un corso finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali, nonché al conseguimento di un *master* universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

l'articolo 84 ribadisce l'articolazione del corso in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Al termine del primo e del secondo ciclo formativo, i frequentatori ricevono, rispettivamente, la sciarpa azzurra, insegna del comando, e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso al termine del corso, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo;

l'articolo 85 detta disposizioni in ordine alle finalità, durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo dei commissari. La norma stabilisce che il periodo applicativo, la cui durata è stabilita dal Piano della formazione, può essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego, con modalità applicative curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari, ferma restando la supervisione funzionale della Scuola sulle attività formative, anche a mezzo di funzionari inviati nelle diverse sedi del periodo applicativo dal direttore della Scuola;

l'articolo 86 regola i criteri di impiego applicativo, ribadendo che durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attività in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi. Particolare rilevanza assumono, al riguardo, le riunioni, preventive e successive, che devono essere tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare, rispettivamente, gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni adottate per superarle;



Ministero dell'Interno

l'articolo 87 stabilisce che al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture ove lo stesso si è svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri stabiliti per l'attribuzione dei giudizi di idoneità, trasmettendola alla Scuola;

l'articolo 88 definisce le finalità didattiche del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario (vedi *sub* articolo 46) volte ad assicurare ai frequentatori la formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche richieste per l'accesso, alla medesima carriera, mediante concorso pubblico, utili ai fini del successivo ingresso nella dirigenza. La norma stabilisce, inoltre, che al termine del corso i vice commissari ricevano la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza;

l'articolo 89 disciplina il corso annuale di formazione per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia stabilendo che esso è finalizzato ad impartire la formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che i frequentatori fanno chiamati a svolgere; inoltre è previsto il conseguimento di un *master* universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo necessarie per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali, individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello nazionale, anche con riguardo ai profili professionali di ciascun frequentatore;

l'articolo 90 dispone che il periodo applicativo del corso per funzionari tecnici, la cui durata è stabilita dal Piano della formazione, si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero presso altre strutture pubbliche o private. Esso è finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e delle tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando;

l'articolo 91 regola le finalità didattiche e l'articolazione dei corsi semestrali di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle specifiche funzioni nell'ambito degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando;

l'articolo 92 stabilisce la possibilità, per l'Amministrazione, di prevedere nei corsi per medici e medici veterinari un periodo applicativo (la durata è stabilita dal Piano della formazione) presso le articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso gli Uffici o i Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza finalizzato al perfezionamento della



Ministero dell'Interno

formazione professionale, inclusa l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. La norma dispone, poi, che, per i medici della Polizia di Stato, il periodo applicativo è considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attività di medico nel settore del lavoro, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

gli articoli 93, 94 e 95 dettano disposizioni in ordine allo svolgimento del periodo di tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e di commissario tecnico, stabilendone i principi, i criteri di organizzazione, di articolazione e di verifica finale. Al riguardo si precisa che i commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica possono essere avviati, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca individuati periodicamente su proposta del Direttore della Scuola in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo e commissari capo tecnici sono confermati nella qualifica previa verifica finale consistente nella redazione di un elaborato relativo al periodo di tirocinio svolto, valutato dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di assegnazione del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

l'articolo 96 regola lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale, della durata di un mese ad indirizzo prevalentemente professionale, finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità di carattere tecnico, gestionale, giuridico e sanitario, in relazione alle specificità funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato. I commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i funzionari, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;

l'articolo 97 disciplina l'esame finale del corso dirigenziale, consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della formazione, che forma oggetto di una valutazione finale espressa con un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto»;

l'articolo 98 chiarisce le modalità di formazione della graduatoria finale precisando che i frequentatori che superano il corso sono collocati in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio per merito comparativo ovvero del concorso interno per titoli ed esami di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 334 del 2000;



Ministero dell'Interno

gli articoli da 99 a 103 definiscono il regime dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica, stabilendone durata, contenuti, ammissione, frequenza, modalità di svolgimento e valutazione del profitto;

l'articolo 104 prevede che le disposizioni del regolamento, ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto, si applicano anche ai seminari organizzati presso la Scuola;

l'articolo 105 delinea l'ambito di applicazione del Titolo III del regolamento relativo alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione presso gli Istituti di istruzione cui sono avviati i vincitori dei concorsi, pubblici e interni, e delle altre procedure di reclutamento, per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori, degli ispettori tecnici, dei sovrintendenti, dei sovrintendenti tecnici, degli agenti e assistenti e degli agenti e assistenti tecnici della Polizia di Stato. Il Titolo è stato suddiviso in quattro Capi: nel primo Capo sono raccolte le disposizioni generali e comuni a tutti i percorsi formativi definiti nello specifico Titolo, mentre negli altri tre Capi sono state, rispettivamente, compendiate le disposizioni relative ai corsi per ispettori, per sovrintendenti e per agenti, sia dei "ruoli ordinari" che dei "ruoli tecnici";

l'articolo 106 disciplina le prove d'esame stabilendo che il contenuto, nonché gli strumenti e le modalità per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono stabilite dalla Commissione d'esame o dalla Commissione Unica d'esame, qualora costituita. Se il corso si svolge in più Istituti di Istruzione, le prove d'esame, salvo eccezionali esigenze, sono uguali e le prove scritte sono distribuite ai corsisti contemporaneamente in tutte le sedi;

gli articoli 107 e 108 disciplinano il funzionamento e la composizione delle commissioni degli esami e delle altre prove previste dal Piano della formazione con la precisazione che le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi sono costituite in conformità alla normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Esse possono essere integrate con due funzionari della Polizia di Stato di cui uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o qualifica equiparata, in qualità di componente e l'altro con qualifica non superiore a commissario capo o equiparata, con funzioni di segretario, in servizio presso l'Istituto di istruzione ove si svolge il corso. Viene, inoltre, prevista l'istituzione di una Commissione Unica d'esame, composta dai direttori degli istituti di istruzione ove si svolge il corso, qualora il corso di formazione si svolga presso più istituti di istruzione;

l'articolo 109, in analogia a quanto stabilito nell'articolo 80 per i frequentatori dei corsi per l'accesso alle carriere dei funzionari, disciplina la formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia per i frequentatori dei corsi negli Istituti di istruzione della Polizia di Stato vincitori di concorso pubblico. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto di istruzione sulla base delle risultanze del fascicolo personale, sentiti i docenti del corso e i direttori del Settore/Ufficio corsi e del Settore/Ufficio studi secondo parametri predeterminati. La norma prevede alcuni parametri comuni per i corsi di formazione per vice ispettori, vice ispettori tecnici, agenti ed agenti tecnici (qualità morali e di carattere, senso del dovere e della disciplina, senso di responsabilità e spirito di servizio, cura della



Ministero dell'Interno

persona assetto formale e cura dei materiali, capacità comunicative e qualità dei rapporti interpersonali) e parametri specifici per i corsi per vice ispettori e vice ispettori tecnici (capacità di coordinamento e direzione di unità operative, spirito di iniziativa e capacità di risoluzione, assiduità dimostrata e rendimento negli studi) e per i corsi per allievi agenti ed allievi agenti tecnici (capacità all'interazione di gruppo, spirito di iniziativa, assiduità dimostrata e rendimento negli studi). Per il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, vincitore di concorso pubblico per l'accesso ai ruoli degli ispettori e ispettori tecnici, il giudizio di idoneità ai servizi di polizia è espresso, sulla base dei suddetti parametri, con particolare riferimento alla sua idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del nuovo ruolo. Nei corsi organizzati con formazione in video collegamento, in modalità *e-learning* o decentrata e telematica, qualora la stessa superi un terzo della durata complessiva del corso, il giudizio di idoneità è espresso, in deroga alle disposizioni generali, sulla base di specifici parametri di valutazione (senso del dovere e della disciplina, senso della responsabilità, cura della persona, assetto formale e cura dei materiali, capacità comunicative, spirito di servizio ed assiduità dimostrata). A ciascun parametro di valutazione è attribuito un punteggio da 1 a 3. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a quindici ventiquattresimi ovvero a nove quindicesimi nell'ipotesi di corso con rilevante durata della fase formativa "a distanza". L'idoneità non è conseguita se, anche in un solo parametro, è conseguito il punteggio di zero;

l'articolo 110 dispone relativamente alla formazione della graduatoria finale del corso che è redatta dalla Commissione d'esame ad eccezione del caso in cui lo stesso corso di formazione si svolga in più Istituti di istruzione. In tale ultimo caso la graduatoria finale è redatta dalla Commissione Unica d'esame sulla base delle graduatorie parziali di merito redatte dalle Commissioni d'esame dei singoli Istituti di istruzione. A parità di punteggio, l'ordine di ammissione al corso costituisce titolo di precedenza. La graduatoria finale è pubblicata mediante affissione all'albo dell'Istituto di istruzione ove si è svolto il corso, ovvero agli albi dei diversi Istituti di istruzione ove il corso si è svolto (in questo caso la pubblicazione è contemporanea in tutte le sedi) e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso;

l'articolo 111 apre la disciplina del Capo II dedicata ai corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico. Esso è suddiviso in quattro Sezioni nelle quali sono contenute le disposizioni relative ai diversi corsi di formazione per i vincitori dei concorsi pubblici e interni: nelle Sezioni I e II sono ordinate le norme relative ai corsi per la nomina a vice ispettore per i vincitori, rispettivamente, del concorso pubblico (corso biennale) e del concorso interno (corso semestrale); nelle Sezioni III e IV sono stabilite le disposizioni relative ai corsi per la nomina a vice ispettore tecnico per i vincitori, rispettivamente, del concorso pubblico (corso biennale e corso semestrale per i vincitori del concorso per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale) e del concorso interno (corso semestrale). In particolare la norma stabilisce che il corso per allievi vice ispettori, per i vincitori del concorso pubblico, ha la durata non inferiore a due anni e persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Esso è finalizzato, altresì, all'acquisizione dei crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico richieste sia per essere



Ministero dell'Interno

ammessi, dall'anno 2027, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, sia per partecipare al concorso interno per la nomina a vice commissario, di cui si è detto sopra, attesa la nuova caratterizzazione a sviluppo "direttivo" dei ruoli degli ispettori (ordinari e tecnici). La determinazione della durata effettiva del corso è stata rimessa nella competenza del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza atteso che una determinazione rigida della stessa potrebbe non risultare compatibile, in ragione dell'autonomia didattica degli Atenei, con gli specifici ordinamenti didattici disciplinanti l'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari;

l'articolo 112 stabilisce che durante il corso, gli allievi vice ispettori, fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, possono essere ammessi a sostenere prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione. Le prove d'esame sono valutate con una votazione espressa in trentesimi, mentre le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di "idoneità" o "non idoneità", salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione;

l'articolo 113 determina le modalità di svolgimento dell'esame finale del corso consistente nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa alle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione;

l'articolo 114 stabilisce i criteri per la formazione della graduatoria finale redatta sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo vice ispettore ottenuto calcolando la media, in trentesimi, del voto conseguito nel concorso per l'accesso al ruolo, della media dei voti riportati nelle prove scritte o orali e del voto riportato nell'esame finale. Il punteggio così ottenuto è aumentato di una frazione di voto in ragione del punteggio conseguito nel giudizio di idoneità al servizio di polizia. Tale determinazione della votazione finale subisce una deroga nell'ipotesi in cui l'allievo vice ispettore ha superato la prova d'esame in sessione straordinaria a seguito del mancato superamento dell'esame in sessione ordinaria. In tale caso il punteggio finale è dato dalla media tra il voto riportato in sessione straordinaria e diciotto trentesimi. Anche in questo caso il punteggio così ottenuto è aumentato di una frazione di voto in ragione del punteggio conseguito nel giudizio di idoneità al servizio di polizia. A parità di punteggio complessivo, la precedenza è riconosciuta all'allievo vice ispettore che precede nella graduatoria del concorso;

l'articolo 115 reca la disciplina del corso semestrale per la nomina a vice ispettore cui avviare i vincitori del concorso interno. Il corso è articolato in tre fasi formative: una realizzata in modalità telematiche e informatiche, una di formazione residenziale presso l'Istituto di istruzione ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione;

l'articolo 116 regola l'esame finale del corso che può essere articolato in una prova scritta o in una prova orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione che determina anche la forma - scritta o orale - dell'esame finale. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla, mentre la prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali svolti durante il corso. L'allievo vice ispettore che non supera l'esame è restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo



Ministero dell'Interno

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;

l'articolo 117 disciplina lo svolgimento del periodo di tirocinio applicativo durante il quale i vice ispettori compiono un ulteriore approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione presso gli Uffici e Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove sono stati assegnati. Durante tale periodo essi partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico al fine di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento delle diverse attività e procedure. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri stabiliti per il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale;

l'articolo 118 stabilisce che la graduatoria finale del corso, ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore e della determinazione del posto in ruolo, è formata sulla base della votazione conseguita nell'esame finale;

l'articolo 119 determina la durata e le finalità del corso di formazione per allievi vice ispettori tecnici vincitori del concorso pubblico con titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado stabilendo, in analogia a quanto previsto per l'omologo corso per allievo vice ispettore, che esso ha durata non inferiore a due anni di due anni. Il corso persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti allo specifico ruolo. Anche durante tale percorso formativo i corsisti acquisiscono crediti formativi universitari per il conseguimento delle specifiche lauree triennali individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982 in ragione dei diversi settori di attività di cui all'articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 337 del 1982 (polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario, sicurezza cibernetica e supporto logistico-amministrativo). Proprio a tale fine la norma, in deroga al generale principio della residenzialità dei corsi di formazione, prevede che gli allievi vice ispettori possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli Istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione. Analogamente a quanto stabilito nel corrispondente corso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, anche per il corso in argomento la determinazione della durata effettiva è stata rimessa nella competenza del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza atteso che una determinazione rigida della stessa potrebbe, come già detto, non risultare compatibile, in ragione dell'autonomia didattica degli Atenei, con gli specifici ordinamenti didattici disciplinanti l'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari. La disposizione prevede, poi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente che i vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi che persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli



Ministero dell'Interno

ispettori tecnici. La norma precisa che al termine del corso di durata non inferiore a due anni, gli allievi vice ispettori tecnici, che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori tecnici in prova conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Essi sono successivamente avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova, non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del d.P.R. 335 del 1982. Al termine del corso semestrale, invece, gli allievi vice ispettori tecnici che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione ed ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate;

gli articoli 120 e 121 disciplinano le prove d'esame e l'esame finale dei corsi di formazione per i vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico richiamando l'applicazione delle disposizioni relative alle corrispondenti prove dell'omologo corso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore al fine di assicurare uniformità per l'accesso, dall'esterno, a due ruoli che il legislatore ha delineato in modo speculare l'uno all'altro;

l'articolo 122 determina le modalità di formazione della graduatoria finale richiamando le disposizioni di carattere generale con la precisazione, però, che per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili o settori professionali previsti dal bando di concorso (vedi *sub* articoli 37 e 38);

l'articolo 123 disciplina lo svolgimento del corso tecnico-professionale semestrale cui avviare i vincitori del concorso interno. Il corso è articolato in tre fasi formative di cui una realizzata in modalità telematiche e informatiche, una di formazione residenziale presso l'Istituto di istruzione ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di assegnazione. Al termine del corso gli allievi vice ispettori tecnici, superati gli esami e le prove pratiche, previsti dal Piano della formazione, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico e conseguono le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate;

l'articolo 124 reca la disciplina dell'esame finale che gli allievi vice ispettori tecnici devono sostenere al termine della fase residenziale del corso consistente in una prova scritta o orale sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione che determina anche la forma - scritta o orale - dell'esame finale. La prova scritta consiste in un questionario con risposte a scelta multipla, mentre la prova orale consiste nella discussione e analisi di uno dei casi professionali a carattere tecnico-scientifico svolti durante il corso. L'allievo vice ispettore tecnico che non supera l'esame è restituito ai servizi d'istituto ed ammesso alla frequenza del corso successivo ai sensi dell'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

l'articolo 125 disciplina le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio applicativo dei vice ispettori tecnici finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti



Ministero dell'Interno

dal Piano della formazione presso gli Uffici e Reparti di assegnazione. Durante tale periodo i vice ispettori tecnici partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego in relazione ai settori e ai profili professionali, qualora previsti, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento delle diverse attività e procedure afferenti al profilo tecnico di appartenenza. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri stabiliti per il giudizio di idoneità al servizio di polizia di cui all'articolo 109, commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale;

gli articoli 126, 127 e 128 stabiliscono le disposizioni in materia di svolgimento dei corsi di formazione professionale, della durata di tre mesi, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e vice sovrintendente tecnico cui è avviato il personale per che ha superato la selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ovvero un concorso interno. Anche questi corsi sono articolati in tre fasi formative di cui una realizzata in modalità telematiche e informatiche, una di formazione residenziale presso gli Istituti di istruzione ed una di applicazione pratica presso la sede di assegnazione. La successione temporale e la durata delle singole tre fasi formative sono disciplinate con decreto del Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza. Al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova scritta sugli argomenti previsti dal Piano della formazione. Durante il periodo di applicazione pratica i frequentatori partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in aree differenziate di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di partecipare, a scopo formativo, alle concrete modalità di svolgimento delle diversificate attività e procedure. I frequentatori che non superano l'esame finale sono restituiti ai servizi d'istituto ed ammessi, per una sola volta, a partecipare al corso successivo;

l'articolo 129 introduce il Capo IV che conclude la Parte II del regolamento dedicata ai corsi di formazione. La norma, in particolare, determina la durata, l'articolazione e le finalità del corso per la nomina ad agente della Polizia di Stato. Il corso ha durata di dodici mesi ed è articolato in due semestri: il primo semestre è finalizzato all'acquisizione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, mentre il secondo semestre, suddiviso in due periodi formativi la cui durata è stabilita dal Piano della formazione, tende a completare il percorso didattico presso l'Istituto di istruzione e ad avviare una nuova fase di istruzione presso gli Uffici e Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove gli agenti in prova sono assegnati. Si tratta di un periodo di applicazione pratica nel quale gli agenti in prova (che non possono mai operare isolati ma devono essere costantemente affiancati da personale esperto) espletano le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti partecipando alle attività degli Uffici e Reparti cui sono stati assegnati, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile dell'Ufficio o del Reparto presso cui sono stati applicati. Gli agenti in prova nei cui confronti è stata redatta una relazione "non favorevole" sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il



Ministero dell'Interno

periodo di applicazione pratica. In caso di ulteriore esito “non favorevole”, sono dimessi dal corso;

l'articolo 130 regola le prove d'esame che consistono in prove scritte o orali e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione;

l'articolo 131 determina le modalità di svolgimento dell'esame finale del corso consistente in una prova scritta interdisciplinare sulle materie e argomenti previsti dal Piano della formazione;

gli articoli da 132 a 134 disciplinano le modalità di svolgimento del corso di formazione, a carattere teorico-pratico per la nomina ad agente tecnico. Il corso ha la durata di sei mesi e persegue obiettivi formativi finalizzati all'esercizio delle mansioni di natura tecnica e tecnico-manuale previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici. Durante il corso, ed al termine dello stesso, gli allievi sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte e prove pratiche stabilite dal Piano della formazione. Gli allievi che hanno superato le prove d'esame ed hanno ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti tecnici in prova, conseguendo la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate;

l'articolo 135 introduce la Parte III del regolamento concernente le disposizioni transitorie, finali e finanziarie. La norma dispone la disapplicazione dei precedenti provvedimenti emanati in materia ad esclusione del Capo II-*bis*, del decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, ancora necessario per disciplinare lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso nel ruolo dei sovrintendenti nella fase transitoria di attuazione del Riordino delle carriere, dell'articolo 37, commi 1-*bis* e 1-*ter* e delle disposizioni in esso richiamate e dell'articolo 38 del decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 23 marzo 2018, rispettivamente per la disciplina del 109° corso di formazione iniziale per commissari, già in corso di svolgimento presso la Scuola, e dei corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare, sempre nella fase transitoria, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr) del decreto legislativo n. 95 del 2017. La norma, infine, contiene la precisazione che ogni richiamo alle disposizioni abrogate si intendono ora riferite alle disposizioni del regolamento;

l'articolo 136 demanda ad un decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza l'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal regolamento, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario. La norma contiene poi un rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per quanto non previsto nel regolamento;

l'articolo 137 contiene la clausola di invarianza finanziaria.